

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0391/2005

6.12.2005

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero
(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Jean-Claude Fruteau

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	44
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	50
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	57
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	69
PROCEDURA	86

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263)¹,
 - visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0243/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0391/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito *profonde* riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati

(2) Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito *delle* riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario **sottoporre l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale.**

dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario **apportare delle modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.**

Motivazione

È opportuno riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in misura tale da adeguarla agli impegni internazionali, pur conservando la maggior parte dei suoi principi iniziali.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il mercato comunitario dello zucchero rischia di essere particolarmente fluttuante durante i primi quattro anni della riforma (dal 2006 al 2010) nel corso dei quali sarà applicabile il regime per la ristrutturazione. In altri settori agricoli, il sistema dei prezzi di riferimento non ha permesso di stabilizzare i mercati né di stabilire un prezzo base sul mercato. E' pertanto necessario mantenere il sistema del prezzo d'intervento durante i quattro anni del periodo che va dal 2006 al 2010 prevedendo, laddove occorra, l'acquisto di zucchero da parte degli organismi di intervento. A tal fine, occorrerà fissare un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, unitamente a un prezzo d'intervento per lo zucchero greggio, a un livello tale da assicurare ai produttori di barbabietole o di canna una remunerazione equa nel rispetto degli interessi dei consumatori. Tali garanzie di prezzo date allo zucchero vanno di fatto a beneficio altresì degli sciroppi di saccarosio, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina, i cui prezzi sono in funzione di quelli dello zucchero. A partire dalla campagna 2010/11 sarà stabilito un prezzo di riferimento in

sostituzione del prezzo d'intervento.

Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole soggette a quota, tenendo conto del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e della resa convenzionale di 130 kg di zucchero per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Motivazione

La determinazione del rapporto tra il prezzo e il prelievo relativi alle barbabietole e allo zucchero è sempre avvenuta sulla base di una resa valutata in 130 kg. È davvero fondamentale integrare questo elemento nel progetto di regolamento, onde evitare gravi conflitti tra coltivatori e produttori. Anche il settimo considerando del regolamento attualmente in vigore relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero fa riferimento a una resa di 130 kg.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Tenuto conto del fatto che il consumatore europeo beneficerà solo in minima parte del calo dei prezzi dello zucchero (1,5% per gli zuccheri trasformati, che rappresentano il 70% della totalità degli zuccheri prodotti; 5% per lo zucchero da consumo, che rappresenta il 30% della totalità degli zuccheri prodotti), è opportuno che i livelli del prezzo di riferimento o d'intervento e del prezzo minimo della barbabietola siano stabiliti soprattutto in funzione dell'evoluzione delle quantità prodotte, importate e consumate che garantiscono l'equilibrio del mercato comunitario.

Motivazione

Gli studi economici evidenziano che il calo dei prezzi non comporterà verosimilmente un beneficio sensibile ai consumatori, com'è accaduto con le riforme precedenti, quando il calo dei prezzi delle materie prime non si è tradotto in una riduzione dei prezzi al consumo. È dunque indispensabile che il criterio principale che giustifica la riforma sia l'equilibrio del mercato europeo tra i livelli di produzione, consumo, importazione ed esportazione.

Emendamento 5 Considerando 7

(7) Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinano le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. ***Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche risulta difficile uniformare le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui è opportuno che le disposizioni quadro si limitino a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.***

(7) Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero è necessario dotarsi di strumenti specifici. È quindi opportuno stabilire disposizioni quadro che disciplinano le relazioni contrattuali tra gli acquirenti e i venditori di barbabietole da zucchero. ***In caso di difficoltà economiche specifiche, alle quali le disposizioni quadro non consentissero di trovare una soluzione probante, gli accordi interprofessionali dovrebbero poter derogare, previa consultazione dei servizi della Commissione, a talune disposizioni in misura e per una durata limitate.***

Motivazione

Le disposizioni quadro contribuiscono a fissare le regole di funzionamento del settore dello zucchero nella Comunità e influiscono sulla sua coerenza. È opportuno non sminuirne il ruolo e, di conseguenza, precisare che le misure derogatorie summenzionate possono essere attuate solo in misura e per una durata limitate.

Emendamento 6 Considerando 8

(8) I motivi che in passato hanno indotto la

(8) I motivi che in passato hanno indotto la

Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione **attraverso l'istituzione di un nuovo regime e la riduzione** delle quote. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui si è assistito sia a livello comunitario che a livello internazionale rendono tuttavia necessario un adeguamento del sistema di produzione **ed in particolare** delle quote, **onde assicurare l'equilibrio dei mercati nel settore dello zucchero**. È opportuno prevedere che, in linea col precedente sistema delle quote, gli Stati membri assegnino le quote alle imprese stabilite sul loro territorio. Nella nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è necessario che le quote conservino il loro statuto giuridico nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse.

Motivazione

L'obiettivo della riforma non è la riduzione delle quote in sé bensì la ricerca dell'equilibrio tra i livelli di produzione, consumo, importazione ed esportazione.

Emendamento 7

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) L'introduzione, decisa nel 2000 dall'Unione europea, di un regime basato su un accesso illimitato a dazio nullo dello zucchero originario dei paesi balcanici ha comportato un aumento senza precedenti delle importazioni, segnatamente a causa del commercio irregolare rimasto a lungo nascosto. Il ritorno, nel 2005, ad una regolamentazione delle importazioni ha consentito di bloccare l'entrata irregolare di zucchero nella Comunità e di garantire l'equilibrio del mercato interno.

Motivazione

Le conseguenze dell'apertura non regolamentata dei mercati, in un passato molto recente, devono servire da base di riflessione per la definizione delle relazioni commerciali che l'Unione europea intende sviluppare con i suoi partner. Poiché lo scopo della riforma dell'OCM dello zucchero è l'equilibrio del mercato comunitario, è opportuno non perdere di vista il fatto che il ripristino di questo tipo di commercio irregolare avrebbe delle conseguenze importanti sul livello e sulla stabilità dei prezzi. L'esperienza insegna che il ritorno alla regolamentazione degli scambi ha permesso di garantire la stabilità del mercato interno.

Emendamento 8

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Esiste il rischio oggettivo che il commercio irregolare, sviluppatosi a seguito dell'apertura del mercato comunitario ad importazioni di zucchero proveniente dai paesi balcanici, senza dazi doganali né limitazioni quantitative, ricompaia con l'entrata in vigore dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", adottata nei confronti dei paesi meno sviluppati. Per poter procedere con efficacia e in modo razionale all'adeguamento delle sue quote di produzione, è necessario che la Comunità si doti di strumenti di regolamentazione adeguati, che le consentano di mantenere il controllo dell'offerta di zucchero sul suo mercato e di eliminare qualsiasi tipo di commercio irregolare, fonte di perturbazione del mercato e di squilibrio del sistema di produzione comunitario. I paesi in via di sviluppo avranno altresì bisogno di aiuti considerevoli, per poter evitare il ricorso a tali pratiche e trarre il massimo vantaggio dall'iniziativa "Tutto tranne le armi".

Motivazione

Il rischio che ricompaiano eventualmente le importazioni irregolari di zucchero attraverso le possibilità offerte dall'iniziativa "Tutto tranne le armi" è reale. Un afflusso massiccio di zucchero sul mercato comunitario minaccia la coerenza stessa dell'OCM dello zucchero e quindi la stabilità e il livello dei prezzi. Le conseguenze di tali pratiche sarebbero drammatiche per gli agricoltori e gli industriali del settore nell'Unione europea. Sarebbero

disastrose anche per i paesi meno sviluppati, che non potrebbero beneficiare di un mercato remunerativo, azzerando l'interesse iniziale dell'iniziativa "Tutto tranne le armi". Per questo motivo occorre riaffermare il ruolo importante della regolamentazione degli scambi, affinché il commercio sia fonte di sviluppo, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Sia i paesi in via di sviluppo, sia l'UE devono adoperarsi per controllare le importazioni irregolari di zucchero.

Emendamento 9
Considerando 8 quater (nuovo)

(8 quater) Nel caso dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che consente di importare zucchero dai paesi meno sviluppati senza dazi doganali né quote, vi è il rischio che si sviluppi un commercio triangolare la cui individuazione è pressoché impossibile a condizioni finanziarie ragionevoli e suscettibile di pregiudicare la stabilità del mercato comunitario. Tale commercio triangolare potrebbe inoltre rappresentare una minaccia per lo stesso sviluppo dei PMS, poiché a beneficiarne saranno solo i grandi operatori internazionali, senza alcun effetto positivo sulle popolazioni locali che vivono della produzione di zucchero. Dal momento che molti paesi in via di sviluppo di fatto dipendono dallo zucchero in regimi di produzione esclusivamente orientati verso l'esportazione, è fondamentale garantire che la minaccia costituita dal commercio triangolare non ostacoli l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dell'UE.

Motivazione

Il rischio di sviluppo del commercio triangolare (SWAP) e di scambi irregolari minaccia i produttori di zucchero sia in Europa che nei paesi meno sviluppati (PMS). È necessario che le autorità doganali dell'UE cooperino con i paesi meno sviluppati al fine di garantire che siffatte pratiche non vengano messe in atto e che l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati europei non venga ostacolato.

Emendamento 10
Considerando 9

(9) Alla luce delle recenti decisioni del panel dell'Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni europee all'esportazione di zucchero e per garantire agli operatori europei una transizione armoniosa dal regime delle quote in vigore al nuovo regime, è opportuno che nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07 sia assegnata ai fabbricanti che abbiano prodotto zucchero C nel corso della campagna 2004/05 una quota supplementare, basata sul valore più basso dello zucchero C da essi prodotto. *soppresso*

Motivazione

Non sembra opportuno che nel quadro di un processo di ristrutturazione si conceda una quota aggiuntiva di un milione di tonnellate, per di più destinata a determinati paesi che sono all'origine delle eccedenze.

Emendamento 11
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) La contrazione delle risorse petrolifere nel mondo ha contribuito ad un rialzo senza precedenti dei prezzi del greggio. In tale contesto, la produzione di alcol nel settore dello zucchero rappresenta una risorsa importante in termini di sviluppo di energie alternative. Tenuto conto dell'impatto della riforma dell'organizzazione comune dei mercati sui livelli di produzione, è opportuno anticipare e rafforzare tale evoluzione, aprendo delle prospettive alla filiera dello zucchero, attraverso l'introduzione decisa dello sbocco del bioetanolo nella produzione fuori quota.

Motivazione

I biocarburanti costituiscono un'alternativa per la filiera dello zucchero, in particolare considerando l'andamento delle riserve di energie fossili nel mondo, la sfida posta dall'esigenza di assicurare l'indipendenza energetica e la lotta contro i gas a effetto serra. È quindi indispensabile inserire specificatamente lo sbocco costituito dal bioetanolo nel nuovo regolamento sullo zucchero.

Emendamento 12 Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Le aziende cui viene assegnata una quota supplementare di isoglucosio devono tuttavia rinunciare in via preliminare a percepire l'aiuto previsto dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero

Motivazione

Ai fini della gestione dei fondi comunitari, sarebbe irragionevole che le aziende che si sono viste assegnare gratuitamente una quota supplementare di isoglucosio beneficino successivamente di un aiuto in caso di rinuncia alla quota.

Emendamento 13 Considerando 11

(11) Per pervenire ad una riduzione sufficiente della produzione comunitaria di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, è opportuno autorizzare la Commissione ad adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010.

(10) Per poter disporre di un mercato comunitario equilibrato, è opportuno autorizzare ***il Consiglio, se la situazione lo richiede, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo***, ad adeguare le quote ***di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina*** ad un livello sostenibile dopo la chiusura del fondo di ristrutturazione, nel 2010.

Motivazione

L'obiettivo della riforma resta l'equilibrio del mercato comunitario. Se, per raggiungere tale obiettivo, dovesse rendersi necessario un adeguamento delle quote dopo la fine del regime di ristrutturazione, spetta agli Stati membri fissare i livelli appropriati, previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento 14
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Occorre garantire che l'industria chimica e farmaceutica possano approvvigionarsi di zucchero ad un prezzo in linea con i prezzi del mercato mondiale.

Motivazione

La formulazione si ispira alla parte introduttiva della relazione che accompagna la proposta della Commissione. Si tratta di un principio importante che, ai fini dell'interpretazione del regolamento, deve figurare nel testo del regolamento stesso.

Emendamento 15
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) È necessario il rafforzamento delle regole di origine al fine di impedire l'acquisizione dell'origine attraverso l'attività di raffinazione.

Motivazione

È evidente l'impossibilità di alcuni paesi di assicurare la collaborazione doganale necessaria per i controlli. Questo provoca comportamenti che danneggiano i produttori europei.

Emendamento 16
Considerando 29

(29) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione alle raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno.

(29) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono loro di esportare zucchero di canna a destinazione della Comunità a condizione di favore. È pertanto necessario valutare il fabbisogno delle raffinerie in zucchero destinato alla raffinazione e, a certe condizioni, riservare i titoli di importazione alle raffinerie della Comunità che operano a tempo pieno. ***Tuttavia, a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10, i titoli di importazione***

dovrebbero essere rilasciati anche ad altri zuccherifici.

Motivazione

La raffinazione di zucchero importato non dovrebbe essere diritto esclusivo delle raffinerie a tempo pieno. È opportuno consentire ad altri zuccherifici di svolgere tale attività a partire dalla fine della riforma. Ciò comporterà un miglior funzionamento dei mercati dello zucchero nell'UE.

Emendamento 17
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) È opportuno sospendere provvisoriamente l'accesso preferenziale di cui beneficiano i paesi meno sviluppati per i prodotti dello zucchero nel caso in cui le loro esportazioni verso l'UE eccedano la capacità produttiva interna, dedotti i quantitativi smaltiti altrimenti, in primo luogo tramite consumo interno ed esportazioni verso paesi terzi. La Commissione dovrebbe quindi ricevere informazioni dai paesi beneficiari, comprendenti le cifre sulla loro produzione e il loro consumo nazionale di zucchero, nonché sulle loro importazioni ed esportazioni. Tali cifre dovrebbero comprendere anche lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati.

Motivazione

È opportuno verificare che i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate rispettino le norme in materia d'origine, in particolare per lo zucchero. La Commissione dovrebbe disporre delle informazioni necessarie per poter verificare la conformità e prendere immediatamente delle misure quando accerta la non conformità. Tale procedura aumenterà gli auspicati effetti positivi del regime di accesso preferenziale al mercato per le popolazioni più povere nei paesi beneficiari.

Emendamento 18
Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) È opportuno vietare ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate l'utilizzo di zucchero proveniente da paesi terzi, che non facciano parte dei paesi meno sviluppati, per prodotti che intendono vendere agli Stati membri dell'UE nel quadro degli accordi in materia di accesso preferenziale.

Motivazione

È opportuno vietare la miscelatura, la raffinazione, l'aromatizzazione e la colorazione dello zucchero proveniente dai paesi terzi e destinato all'UE, per garantire la stabilità dei mercati dello zucchero dell'Unione europea. Così facendo, si aumenteranno gli auspicati effetti positivi del regime di accesso preferenziale al mercato per le popolazioni più povere nei paesi beneficiari.

Emendamento 19
Considerando 30

(30) La possibilità di concedere, all'esportazione nei paesi terzi, restituzioni pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, è finalizzata a garantire l'eventuale partecipazione della Comunità al commercio internazionale dello zucchero. È necessario limitare, in termini di quantità e di spese di bilancio, le esportazioni sovvenzionate. ***soppresso***

Motivazione

Le restituzioni all'esportazione provocano gravi distorsioni sul mercato mondiale e dovrebbero essere, quindi, abolite immediatamente.

Emendamento 20
Considerando 32

(32) Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorre subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovranno essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(32) Occorre garantire il rispetto dei limiti quantitativi attraverso l'istituzione di un sistema di monitoraggio attendibile ed efficace. A tale scopo occorre subordinare **sia** la concessione delle restituzioni all'esportazione **che le esportazioni fuori quota** alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovranno essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascun prodotto. Eventuali deroghe a tale regola possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati che non rientrano nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione quando le esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

Motivazione

L'Unione europea deve essere in grado di verificare che siano rispettati i limiti quantitativi fissati dall'OMC per le esportazioni, a prescindere dal fatto che le esportazioni siano effettuate con restituzione all'interno delle quote o senza restituzione al di fuori delle quote.

Emendamento 21
Considerando 34

(34) Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che possono consistere anche nell'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario.

(34) Quando il mercato della Comunità subisce o rischia di subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi occorre prevedere la possibilità di prendere misure che, **in caso di deficit della produzione comunitaria**, possono consistere anche nell'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per le importazioni di zucchero dal mercato mondiale, per il periodo necessario.

Motivazione

E' opportuno aprire un nuovo contingente tariffario a dazio ridotto soltanto in caso di deficit nella produzione comunitaria e non in altre circostanze.

Emendamento 22
Considerando 38

(38) Date delle sue peculiarità, la produzione di zucchero nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la distinguono dalla produzione di zucchero nel resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l'entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio, del..., recante misure specifiche per l'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

(38) Date delle sue peculiarità, la produzione di zucchero nelle regioni ultraperiferiche della Comunità la distinguono dalla produzione di zucchero nel resto della Comunità. È quindi opportuno offrire un sostegno finanziario a questo settore erogando aiuti agli agricoltori stabiliti in tali regioni dopo l'entrata in vigore dei programmi di sostegno delle produzioni locali stabiliti dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio, del..., recante misure specifiche per l'agricoltura delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. **È necessario prevedere aiuti specifici anche per le aree e regioni della Comunità caratterizzate da situazioni di disagio economico e sociale.**

Motivazione

Alcune aree della Comunità sono penalizzate da condizioni climatiche strutturali. La totale scomparsa in esse della produzione non è sostenibile per ragioni sociali ed economiche e quindi occorre prevedere forme di sostegno specifiche.

Emendamento 23
Considerando 40

(40) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare

(40) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta, **come l'incertezza creata nelle zone in cui si effettua la semina autunnale per la campagna 2006/07.** Per far fronte a tali

misure transitorie,

difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

Motivazione

In molte zone, soprattutto del sud dell'Europa, si stanno effettuando le semine senza essere a conoscenza del risultato della riforma, e per questo si dovrebbero applicare misure transitorie.

Emendamento 24

Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) Nel quadro della ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero è di fondamentale importanza che il Consiglio assicuri la mobilitazione dei Fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di coesione sociale al fine di ottimizzare la gestione di tale ristrutturazione e favorire la creazione di nuova occupazione. A motivo dell'ampiezza della riforma prevista, su un breve periodo, in particolare nelle zone rurali, che presentano attività economiche di diverso tipo, sarà effettivamente indispensabile sviluppare rapidamente programmi regionali con il sostegno dei Fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di coesione sociale. Ciò è conforme agli obiettivi della strategia di Lisbona e della strategia europea per l'occupazione, agli orientamenti politici proposti dalla Commissione in materia di coesione per il 2007-2013 e risponde più in particolare alla comunicazione della Commissione su ristrutturazioni e occupazione¹. Tale comunicazione evidenzia in particolare che, per essere coerente, l'UE deve assumere i costi delle politiche che mette in atto (punto 1.1) e utilizzare tutti gli strumenti finanziari comunitari e i principali strumenti finanziari a disposizione degli Stati membri in modo

complementare e integrato al fine di gestire i mutamenti economici e massimizzare l'impatto sull'occupazione (punto 2.1.3).

¹ Comunicazione della Commissione intitolata "Ristrutturazioni e occupazione – Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea", COM(2005)0120.

Motivazione

La riforma dell'OCM dello zucchero avrà un sicuro impatto sulle aree interessate dalla produzione di zucchero, in particolare le aree rurali, con ripercussioni non solamente per l'insieme degli operatori della filiera, ma anche per numerosi tipi di attività, direttamente o indirettamente dipendenti dal settore. Al fine di rispettare gli impegni dell'Unione europea in termini di occupazione e di coesione sociale e territoriale è opportuno dunque che il regime di ristrutturazione previsto dalla riforma non sia l'unico strumento utilizzato in materia. Per questo motivo il Parlamento europeo esorta il Consiglio dei ministri a garantire la mobilitazione dei Fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di coesione sociale al fine di ottimizzare la gestione di tale ristrutturazione e di favorire la creazione di nuova occupazione.

Emendamento 25

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero mira a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, e in particolare a stabilizzare i mercati, a rafforzare l'orientamento verso il mercato del regime comunitario dello zucchero e ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola nel settore dello zucchero.

Motivazione

È assolutamente necessario che la riforma del regime comunitario dello zucchero venga attuata cercando di rafforzare l'orientamento di questo settore verso il mercato.

Emendamento 26
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

6 bis) "zucchero esportato", "isoglucosio esportato" e "sciroppo di inulina esportato": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina esportata verso paesi terzi a titolo di una campagna di commercializzazione, entro i limiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato;

Motivazione

L'Unione europea detiene un posto importante sul mercato mondiale dello zucchero e, nonostante la condanna all'OMC, essa ha la possibilità di esportare una certa quantità di tonnellate di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero con restituzioni, all'interno della quota, ma anche da esportazioni di zucchero senza restituzioni, fuori quota. Infine, l'Unione europea può esportare liberamente zucchero, senza restituzioni, all'interno della quota, in particolare verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 27
Articolo 2, punto 7

7) “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5) e 6);

7) “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5), 6) e **6 bis)**;

Motivazione

L'Unione europea detiene un posto importante sul mercato mondiale dello zucchero e, nonostante la condanna all'OMC, essa ha la possibilità di esportare una certa quantità di tonnellate di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero con restituzioni, all'interno della quota, ma anche da esportazioni di zucchero senza restituzioni, fuori quota. Infine, l'Unione europea può esportare liberamente zucchero, senza restituzioni, all'interno della quota, in particolare verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 28
Articolo 2, punto 11 bis (nuovo)

11 bis) "zucchero preferenziale originario dei paesi meno sviluppati (PMS)": le quantità prodotte ed esportate da uno specifico PMS che superano il suo consumo, quale notificato all'Organizzazione internazionale dello zucchero.

Motivazione

Poiché le importazioni dai PMS rappresentano l'unico flusso non gestito, è essenziale limitarlo alla capacità di esportazione netta del PMS. In tal modo si assicura che i PMS sviluppino effettivamente una capacità produttiva destinata innanzi tutto al loro mercato nazionale e in secondo luogo ai mercati dei paesi terzi. A tale riguardo, appare logico che i PMS più competitivi riforniscano innanzi tutto i paesi deficitari nelle rispettive regioni.

Emendamento 29
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Regime dei prezzi

1. Durante le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 è instaurato un regime d'intervento sulla base di un prezzo d'intervento conformemente alle modalità di cui all'articolo 17 bis.

2. A partire dalla campagna di commercializzazione 2010/11 il sistema d'intervento è sostituito da un sistema basato sul prezzo di riferimento.

Emendamento 30
Articolo 3

Prezzi di riferimento

1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **476,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/08;

c) **449,9** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/09;

d) **385,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10.

2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **394,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **372,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **319,5 EUR/t** a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.

3. I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.

Prezzi di riferimento *o d'intervento*

1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento *o d'intervento* sono pari a:

a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **571,2** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/08;

c) **525,8** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/09;

d) **442,3** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10.

2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento *o d'intervento* sono pari a:

a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **496,8 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **441,2 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **366,6 EUR/t** a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.

3. I prezzi di riferimento *o d'intervento* di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.

Emendamento 31 Articolo 5, paragrafo 1

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **25,05** EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08.

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **31,6** EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08.

b bis) 30,6 EUR/t a partire dalla

*campagna di commercializzazione
2008/09;*

*b ter) 29,4 EUR/t a partire dalla
campagna di commercializzazione
2009/10.*

*Tuttavia, il prezzo minimo della
barbabetola di quota può essere ridotto
del 10% al massimo nell'ambito di un
accordo interprofessionale.*

Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 2

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabetola da zucchero della qualità tipo descritta nell'allegato I.

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabetola da zucchero della qualità tipo descritta nell'allegato I **e corrisponde alla produzione di 130 kg di zucchero di quota.**

Tale prezzo si intende per la fase di "consegna al punto di consegna".

Motivazione

La produzione di 130 kg è un elemento costante della normativa e deve pertanto essere tenuta presente come indicatore principale per la ripartizione degli introiti fra coltivatori e fabbricanti. Occorre al riguardo rammentare la fase tradizionale della "consegna al punto di consegna", per evitare rischi di conflitti tra coltivatori e produttori, soprattutto nella prospettiva di una radicale ristrutturazione.

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 4

4. Per i quantitativi di barbabetole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale **o di zucchero eccedente soggetti al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabetole di quota.**

4. Per i quantitativi di barbabetole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale, **le imprese produttrici di zucchero sono tenute a pagare almeno il prezzo fissato mediante accordi interprofessionali, in considerazione del valore aggiunto dello zucchero, del rapporto fra il prezzo istituzionale dello zucchero e quello delle barbabetole di quota dopo il periodo di ristrutturazione e**

della produzione convenzionale di 130 kg per tonnellata di barbabietola con un tenore in zucchero del 16%.

Motivazione

E' logico che il prezzo ottenuto dall'industria della trasformazione per la vendita dello zucchero industriale debba servire a determinare il prezzo della materia prima (la barbabietola) e che i proventi siano distribuiti fra coltivatori e industriali almeno nella stessa proporzione delle produzioni di quota.

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per i quantitativi di barbabietole corrispondenti allo zucchero eccedente soggetto al prelievo di eccedenza di cui all'articolo 15 o commercializzato sul mercato comunitario senza applicare il prelievo di eccedenza, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Motivazione

Le barbabietole da zucchero corrispondenti alle eccedenze di zucchero immesse sul mercato interno - indipendentemente dal fatto che si tratti di vendite autorizzate o fraudolente - ottengono almeno il prezzo minimo applicabile per le barbabietole da zucchero corrispondenti allo zucchero di quota.

Emendamento 35

Articolo 6, paragrafo 7

7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro ***può prendere***, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.

7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro ***prende***, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.

Motivazione

Le condizioni economiche più difficili imposte ai coltivatori e ai produttori di zucchero rischiano di comportare un aumento della conflittualità e delle difficoltà nella negoziazione degli accordi interprofessionali. E' opportuno agire affinché lo Stato membro non trascuri tale situazione e sia tenuto ad agire in caso di disaccordo. Tale obbligo dovrebbe d'altronde contribuire a facilitare la conclusione degli accordi interprofessionali.

Emendamento 36 Articolo 8

1. Entro il 31 luglio 2006 le imprese che nel corso della campagna 2004/05 hanno prodotto zucchero C ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono chiedere al rispettivo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare nei limiti del quantitativo complessivo indicato nell'allegato IV. Le quote supplementari sono assegnate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. **soppresso**

2. Qualora la domanda di quote supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi da assegnare.

3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico. Il suo importo è fissato allo stesso livello dell'aiuto per la ristrutturazione applicabile nel corso della campagna 2006/07 ed è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.

4. Lo Stato membro addebita l'intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.

Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2007.

5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2007.

Motivazione

Non si ritiene opportuno che nel quadro di un processo di ristrutturazione si conceda una quota aggiuntiva di un milione di tonnellate, per di più destinata a determinati paesi che sono quelli che provocano le eccedenze.

Emendamento 37
Articolo 9

Per la campagna di commercializzazione 2006/07 alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per entrambe le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. **soppresso**

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Motivazione

Nel momento in cui si esige dai coltivatori di barbabietola e dalle imprese produttrici di zucchero di diminuire la produzione di oltre il 30% nel giro di 3 o 4 anni, non si capisce come si possa concedere un aumento delle quote ai produttori di isoglucosio. Ogni incremento delle quote di isoglucosio avrebbe per effetto una corrispondente riduzione delle quote di zucchero, con conseguenti pressioni sui bieticoltori e i produttori saccariferi.

Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 2

2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE)

2. Su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,

n.../2005 del Consiglio (regolamento ristrutturazione), **la Commissione** decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/11.

nonché tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n.../2005 del Consiglio (regolamento ristrutturazione), **il Consiglio** decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/11.

Motivazione

L'eventuale adeguamento delle quote al termine del regime di ristrutturazione comporterà delle scelte significative per quanto concerne la conservazione o l'ulteriore abbandono supplementare della produzione sul territorio dell'Unione. E' importante che gli Stati membri mantengano il diritto di controllo in materia. Per questo motivo si propone che ogni decisione relativa all'adeguamento delle capacità produttive dopo il 2010 spetti al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento 39

Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) è esportato verso paesi terzi secondo le condizioni previste nel presente regolamento.

Motivazione

La Commissione esagera nella sua volontà di porre termine alle esportazioni di zucchero dell'Unione europea. È opportuno mantenere la possibilità di esportare verso paesi terzi nel rispetto delle condizioni imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento 40

Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

***Smaltimento delle eccedenze di zucchero
La Commissione realizza uno studio volto***

a individuare gli sbocchi transitori per le eccedenze di zucchero utilizzandole nel settore energetico.

Motivazione

Le eccedenze di zucchero non devono creare distorsioni né sul mercato interno dell'Unione europea né sul mercato mondiale. Le sfide relative al cambiamento climatico e alla diminuzione delle riserve di petrolio impongono di trovare usi alternativi per le barbabietole da zucchero e di produrre energie rinnovabili.

Emendamento 41

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell'articolo 17;

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ***e/o fornitore*** ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell'articolo 17;

Motivazione

Il presente emendamento intende mantenere la competitività, aprire il mercato e non creare barriere artificiali, in linea con gli obiettivi che si prefigge la Commissione in tale proposta di regolamento.

Emendamento 42

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) alcole, rum, lieviti ***vivi*** e “Rinse appelstroop”;

a) alcole, ***bioetanolo a finalità energetica***, rum, lieviti e “Rinse appelstroop”;

Motivazione

E' opportuno menzionare distintamente il bioetanolo nel nuovo regolamento sullo zucchero nel quadro della produzione fuori quota, al fine di avere uno sbocco distinto per la filiera dello zucchero comunitaria. Tale menzione consente altresì di armonizzare il regolamento sullo zucchero con le misure di incoraggiamento proposte dal relatore nei nuovi regolamenti (CE) 1782/2003 (regime di sostegno diretto) e (CE) 12/58/1999 (regime temporaneo di ristrutturazione).

Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

b) prodotti industriali senza zucchero, ma la cui lavorazione richiede l'impiego di **un quantitativo di** zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina **superiore al 50% del peso del prodotto finito**;

b) prodotti industriali senza zucchero, ma la cui lavorazione richiede l'impiego di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina **come prodotto di base**;

Motivazione

La proposta della Commissione esclude numerosi prodotti chimici e biochimici nonché i risultati di futuri processi. I processi biochimici infatti utilizzano spesso miscele di diversi tipi di carboidrati, come zucchero bianco e zucchero greggio, sciroppo di zucchero, isoglucosio, glucosio ecc. in concentrazioni diverse. La formulazione qui proposta intende risolvere il problema.

Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

3. I prodotti elencati all'articolo 1, punto 1, lettere da b) a e) **possono beneficiare** di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.

3. I prodotti elencati all'articolo 1, punto 1, lettere da b) a e) **beneficiano** di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo.

Motivazione

La precisazione dà certezza programmatica alle industrie interessate salvaguardando al tempo stesso gli interessi degli agricoltori.

Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 3, comma 3

La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo

La restituzione alla produzione è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l'industria dovrebbe sostenere per lo

zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.

zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento *o d'intervento* in assenza di zucchero eccedente.

Emendamento 46

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

a) informano lo Stato membro entro il **31 gennaio** della campagna di commercializzazione in corso dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina da riportare;

a) informano lo Stato membro entro il **15 febbraio** della campagna di commercializzazione in corso dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina da riportare;

Motivazione

La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 47

Articolo 14, paragrafo 2, comma 2, alinea

Tuttavia, la data del **31 gennaio** di cui al primo comma, lettera a), è sostituita:

Tuttavia, la data del **15 febbraio** di cui al primo comma, lettera a), è sostituita:

Motivazione

La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 48

Articolo 14, paragrafo 2, comma 2, lettera b)

b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, dal 15 febbraio;

soppressa

Motivazione

La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 49

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c);

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi **esportati verso paesi terzi nei limiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, o** riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c) **e le quantità la cui esportazione sia possibile, indicate all'articolo 12, lettera c bis);**

Motivazione

L'Unione europea detiene un posto importante sul mercato mondiale dello zucchero e, nonostante la condanna dell'OMC, essa ha la possibilità di esportare una certa quantità di tonnellate di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero di quota con restituzioni, ma anche da esportazioni di zucchero fuori quota senza restituzioni. Infine, l'Unione europea può esportare liberamente zucchero di quota senza restituzioni, in particolare verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 50

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina

industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione, **da parte dell'impresa che ne fa uso**, in uno dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

Motivazione

Il produttore di zucchero non può essere ritenuto responsabile dell'eventuale frode commessa da un'impresa industriale che utilizza zucchero. La penalità deve ricadere sull'autore della frode.

Emendamento 51

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente, la cui prova di esportazione non sia stata presentata entro i termini.

Motivazione

Occorre garantire che lo zucchero fuori quota da esportare non venga immesso sul mercato interno.

Emendamento 52

Articolo 15, paragrafo 3

3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione. ***Inoltre, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b), il prelievo è addebitato alle imprese utilizzatrici.***

Motivazione

Il produttore di zucchero non può essere ritenuto responsabile dell'eventuale frode commessa da un'impresa industriale che utilizza zucchero. La penalità deve ricadere sull'autore della frode.

Emendamento 53
Articolo 16, paragrafo 4

4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà **di addebitare il 50%** della tassa sulla produzione **ai** produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o **ai** fornitori di cicoria.

4. Nel quadro degli accordi interprofessionali, le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà **di dividere l'onere** della tassa sulla produzione **con i** produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o **i** fornitori di cicoria. **La partecipazione dei produttori di barbabietole da zucchero e di canne da zucchero e dei fornitori di cicoria non può oltrepassare il 50% della tassa sulla produzione.**

Motivazione

Se le sinergie coltivatori-industriali, espresse attraverso accordi interprofessionali, giustificano una partecipazione dei coltivatori al pagamento della tassa sulla produzione, è opportuno nel quadro di tale logica che la ripartizione dei costi sia negoziata e sottoposta a un accordo tra le due parti. Analogamente, è importante che il livello del 50% definisca la soglia massima della partecipazione finanziaria degli agricoltori nel quadro di tale negoziato.

Emendamento 54
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Regime d'intervento

1. Durante le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro produttore di zucchero ha l'obbligo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, di

acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero greggio di quota, ottenuti a partire da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità, che gli sono proposti, sempreché sia stato preliminarmente concluso un contratto di immagazzinamento tra l'offerente e detto organismo per lo zucchero in questione. Se la qualità dello zucchero non è conforme alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è rettificato con l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni.

2. Durante le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10, gli organismi d'intervento acquistano, se del caso, al prezzo d'intervento valido per la zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto.

3. Durante le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10, gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero solo a un prezzo superiore al prezzo d'intervento.

Emendamento 55

Articolo 19, paragrafo 1, comma 1

1. 1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all'inizio della campagna di commercializzazione

1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento ***o d'intervento***, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all'inizio della campagna di commercializzazione

successiva.

successiva.

Emendamento 56
Articolo 19, paragrafo 3, comma 2, trattino 2

- una quota di produzione supplementare.

- una quota di produzione supplementare
che può raggiungere il 105%.

Motivazione

Non si capisce per quale motivo, in caso di squilibrio del mercato, si debba adeguare solo la produzione interna, specie quando tale squilibrio è causato da un forte aumento delle importazioni. Il ritiro deve chiaramente essere basato su una previsione quantitativa dell'equilibrio. Per stabilire l'equilibrio, l'industria dello zucchero ritiene che la Commissione debba tenere conto del volume delle importazioni. Tale equilibrio verrà aggiornato nel corso della campagna di commercializzazione affinché sia tenuto debitamente conto del volume reale delle importazioni.

Emendamento 57
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora le importazioni provenienti da uno dei PMS superino i volumi che assicurano l'equilibrio netto tra i livelli abituali delle capacità di produzione e i livelli abituali del consumo interno del paese interessato, la Commissione sospende le importazioni provenienti dal paese in questione.

Emendamento 58
Articolo 25, paragrafo 2 comma 1

2. Qualora si delinei la situazione descritta **al paragrafo 1**, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie.

2. Qualora si delinei la situazione descritta **ai paragrafi 1 e 1 bis**, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie.

Emendamento 59
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis

Volume delle importazioni preferenziali
Qualora sia applicabile l'articolo 18 o
qualora le importazioni preferenziali
siano superiori al volume previsto
all'articolo 19, la Commissione adotta le
misure necessarie per l'applicazione
dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3.

Motivazione

In caso di squilibrio del mercato, è opportuno adottare misure che abbiano ripercussioni non solo sulla produzione interna ma anche sulle importazioni provenienti da paesi terzi.

Non è coerente che solo la produzione interna dell'UE si debba adeguare in caso di squilibrio del mercato, specie quando esso è causato da un forte aumento delle importazioni. Si propone pertanto di introdurre nella clausola relativa al ritiro un riferimento esplicito alle clausole di salvaguardia dell'Accordo dell'Uruguay Round (per quanto riguarda sia il valore che il volume), come previsto all'articolo 27 della proposta della Commissione.

Emendamento 60
Articolo 26, paragrafo 3

3. Se la restituzione alla produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, non garantisce l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere, **in tutto o in parte, per determinati quantitativi**, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero **bianco** di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

3. Se la restituzione alla produzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, non garantisce l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero di cui al codice NC 1701 e sull'isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Motivazione

La Commissione intende garantire che l'industria in questione, segnatamente l'industria farmaceutica, possa rifornirsi di zucchero ad un prezzo conforme al livello del mercato mondiale. L'applicazione di una sospensione dei dazi non è ipotizzabile se la fornitura di zucchero non può essere garantita attraverso le eccedenze o le restituzioni alla produzione. La sospensione dei dazi è, in tali condizioni, l'ultima possibilità per garantire la fornitura di zucchero all'industria interessata e non c'è motivo di apportarvi restrizioni.

Emendamento 61
Articolo 27 bis (nuovo)

Articolo 27 bis

Importazioni provenienti dai PMS

1. Le importazioni di zucchero provenienti dai paesi meno sviluppati sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune sulla base dei livelli esistenti fino al 1° luglio 2012. I dazi della tariffa doganale comune sono ridotti del 20% il 1° luglio 2012, del 50% il 1° luglio 2013 e dell'80% il 1° luglio 2014. Essi sono totalmente sospesi a partire dal 1° luglio 2015.

2. Fino alla sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, conformemente al paragrafo 1, è aperto un contingente tariffario globale a dazio zero ad ogni campagna di commercializzazione per i prodotti corrispondenti al codice tariffario 1701 e originari dei paesi meno sviluppati. Il contingente tariffario di partenza per la campagna di commercializzazione 2006/07 è fissato a 149.212 tonnellate, espresse in equivalente di zucchero bianco, per i prodotti corrispondenti al codice 1701. Per ogni campagna di commercializzazione successiva, il contingente tariffario per il prodotto corrispondente al codice 1701 è aumentato del 27% rispetto a quello della campagna di commercializzazione precedente.

3. A partire dalla campagna di commercializzazione 2010/11, qualora le importazioni di zucchero dai PMS superino i volumi che garantiscono l'equilibrio netto dei livelli di produzione e di consumo interno di uno o più di tali paesi, quale determinato dalle dichiarazioni rese da questi ultimi all'Organizzazione internazionale dello zucchero, la Commissione può sospendere dette importazioni, conformemente alle misure di cui all'articolo 25, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Emendamento 62
Articolo 28, paragrafo 1

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, **e conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹.**

¹ ***GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1.***

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico, che include un riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

Emendamento 63
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora la Commissione ritenga che esistano prove sufficienti di frode o di inadempienze nel fornire la cooperazione amministrativa necessaria ai fini della verifica della prova d'origine o che vi sia un cospicuo aumento delle esportazioni verso la Comunità superiore al livello delle capacità normali di produzione e di esportazione, essa ha facoltà di prendere provvedimenti per sospendere integralmente o in parte l'applicazione dei contingenti tariffari per un periodo di sei mesi, sempreché abbia in precedenza:

a) informato il comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1,

b) invitato gli Stati membri ad adottare le misure precauzionali necessarie per garantire la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità,

c) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si dichiara che sussistono dubbi fondati circa la regolare applicazione delle quote tariffarie, tali da rimettere in discussione il diritto del paese o del territorio beneficiario di continuare a usufruire di tali disposizioni.

Motivazione

È assolutamente indispensabile che la Commissione conservi il diritto di sospendere temporaneamente l'applicazione dei contingenti tariffari in caso di frode o di temporanea impennata delle esportazioni al di sopra della normale capacità di produzione dei paesi e dei territori che usufruiscono di tali misure commerciali.

Emendamento 64
Articolo 29, paragrafo 2, comma 1

2. I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati

2. I titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati

esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi inferiori al fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono rilasciati per il 75% a favore di zucchero ACP/India prima che a tutti gli altri zuccheri. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

per quantitativi inferiori al fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono rilasciati per il 75% a favore di zucchero ACP/India prima che a tutti gli altri zuccheri. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Motivazione

Poiché alcune fabbriche vedranno diminuire la propria fornitura di barbabietola da zucchero a causa dei prezzi meno elevati percepiti dagli agricoltori, sarebbe interessante che queste potessero integrare le proprie attività con attività di raffinazione, soprattutto nelle zone deficitarie.

Emendamento 65

Articolo 29, paragrafo 2, comma 2

Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.

Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive. ***A partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10 i titoli d'importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati anche ad altri zuccherifici, secondo modalità da stabilire a tempo debito.***

Motivazione

La raffinazione dello zucchero importato non dovrebbe essere di diritto esclusivo delle raffinerie a tempo pieno. A partire dalla fine della riforma devono poterlo fare anche altri zuccherifici. Ciò contribuirà a migliorare il funzionamento dei mercati dello zucchero nell'UE.

Emendamento 66
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Controllo delle importazioni preferenziali

Le importazioni preferenziali provenienti dai PMS non superano le quantità di zucchero prodotte localmente e si collocano al di fuori dei volumi necessari per il consumo interno in tali paesi.

Motivazione

L'obiettivo di questo nuovo articolo è di evitare il commercio triangolare, che andrebbe contro lo spirito dell'accordo "Tutto tranne le armi".

Emendamento 67
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

a) le modalità di applicazione degli articoli 3–6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

a) le modalità di applicazione degli articoli 3–6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento **o d'intervento** di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

Emendamento 68
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)

c) le modalità di applicazione degli articoli 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, il loro importi e i quantitativi ammissibili;

c) le modalità di applicazione degli articoli 13, 14 e 15, in particolare **le condizioni di concessione dei titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota**, le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, il loro importi e i quantitativi ammissibili;

Motivazione

Occorre distribuire titoli di esportazione, se del caso in base alla produzione in quota e fuori quota.

Emendamento 69
Articolo 44

Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento.

Secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento. ***In particolare, le quote per la campagna 2005/06 negli Stati membri con semina autunnale saranno aumentate proporzionalmente allo zucchero prodotto a partire dalla barbabietola macinata prima del 31 settembre 2006. Tale barbabietola è soggetta alle condizioni di prezzo e contrattazione definite nel regolamento (CE) n° 1260/2001.***

Motivazione

Il ciclo produttivo naturale in talune zone dell'Europa obbliga a seminare la barbabietola da zucchero durante l'autunno per raccoglierla prima dell'estate. A causa del cambio di calendario della nuova OCM, la prima campagna della riforma decorrerà dal 1 luglio 2006 al 30 settembre 2007. Di conseguenza, le zone in questione avranno due raccolti nella stessa campagna, aspetto che non era previsto né sotto il profilo della quota attribuita agli Stati membri, né sotto quello dell'aiuto di compensazione per tale campagna. L'attuale campagna è già iniziato nei paesi mediterranei con semina autunnale senza che si conoscano i termini esatti della riforma. E' opportuno tener conto di tali circostanze e di quanto sopra esposto.

MOTIVAZIONE

L'evoluzione delle regole del commercio mondiale, le iniziative dell'Unione europea a favore dei paesi in via di sviluppo o ancora la necessità di adeguare l'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero ai principi della nuova PAC fanno sì che il settore europeo dello zucchero si debba confrontare oggi a nuove esigenze che rendono necessaria una riforma della sua organizzazione comune di mercato.

In tale prospettiva, il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha reso pubblico un insieme di proposte volte a riformare il settore dello zucchero nell'ambito dell'Unione (COM(2005) 263). La proposta si articola in tre parti distinte, volte a:

- istituire un regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione dell'OCM zucchero;
- modificare il regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 sul regime di sostegno diretto;
- modificare il regolamento del Consiglio (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della PAC per instaurare un regime temporaneo di ristrutturazione.

Alcuni mesi prima, in risposta alle comunicazioni della Commissione, pubblicate nel settembre 2003 e nel luglio 2004, il Parlamento aveva esaminato il fascicolo ed aveva espresso la propria posizione e le proprie raccomandazioni prima in una interrogazione scritta (B6-01-023/2004) e poi in una risoluzione approvata in Aula a larga maggioranza il 10 marzo 2005 (P6_TA(2005)0079).

Osservazioni generali del relatore

Il relatore si compiace del fatto che alcune raccomandazioni presenti nella risoluzione siano state riprese nella proposta definitiva della Commissione.

Contrariamente al progetto iniziale, l'idea di una riforma dell'OCM zucchero in due fasi (2005 e 2008) è stata abbandonata a favore di un regime più lungo, che termina con la campagna di commercializzazione 2014/2015 ed offre agli operatori del settore una visibilità sufficiente per effettuare con successo gli investimenti necessari a svolgere un'attività economica coerente e competitiva. La Commissione ha inoltre ripreso l'idea di un fondo di ristrutturazione finanziato dagli operatori del settore e neutro sul piano del bilancio, che permetta, a coloro che lo desiderano, di lasciare il sistema di produzione dello zucchero a condizioni incentivanti.

Per contro, ci si rammarica del fatto che, per l'insieme degli altri aspetti della riforma, le raccomandazioni del Parlamento siano state ignorate e che le proposte avanzate nella comunicazione del 14 luglio 2004 non siano state modificate.

Il relatore sottolinea, a tale proposito, il carattere radicale della riduzione dei prezzi dello zucchero proposta dalla Commissione (-39% su due anni) che va oltre le esigenze del commercio mondiale e le cui conseguenze economiche e sociali in Europa e nei paesi in via di sviluppo sono state ampiamente sottovalutate.

D'altra parte, sembra che gli strumenti proposti dalla Commissione europea non offrano risposte decisive ai nuovi dati che emergono dal commercio mondiale, sia per quanto riguarda il settore comunitario sia per quanto concerne i paesi ACP e i paesi meno sviluppati (PMS) il cui sviluppo passa in parte attraverso la redditività della loro agricoltura e della loro produzione di zucchero.

Infine, ci si rammarica del fatto che il progetto di riforma si focalizzi su una gestione quantitativa dell'OCM, senza una riflessione a lungo termine sullo sviluppo di alternative per gli operatori del settore.

Gli emendamenti del relatore

Gli emendamenti illustrati nel presente documento sono volti a migliorare la proposta della Commissione, al fine di fornire delle risposte a tali problemi persistenti e di giungere poi ad una riforma equa ed efficace. A tale scopo, il relatore propone che le modifiche seguano quattro grandi linee direttrici:

1. limitare la riduzione dei prezzi ad un livello che permetta lo sviluppo della competitività del settore consentendo contemporaneamente il mantenimento di una produzione sostenibile e garantendo redditi equi per gli agricoltori europei e per i loro omologhi dei paesi ACP e PMS;
2. istituire in modo imperativo una regolamentazione flessibile del mercato, quale base della coerenza e della stabilità della futura OCM;
3. mettere in atto il principio di solidarietà europea nei confronti degli agricoltori e dei dipendenti del settore, nonché nei confronti delle regioni più fragili;
4. favorire lo sviluppo di nuovi sbocchi, mediante la produzione di bioetanolo per uso energetico.

I primi due punti rientrano direttamente nel regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Gli ultimi due rimandano alle misure previste dai regolamenti relativi al regime di sostegno diretto e al nuovo regime temporaneo di ristrutturazione e pertanto, nella presente motivazione, sono trattati poco approfonditamente.

1. Una riduzione dei prezzi più contenuta

L'adeguamento dell'OCM alle esigenze del commercio internazionale implica, indirettamente, la necessità di procedere ad una riduzione del prezzo istituzionale dello zucchero nell'Unione.

Parallelamente, il legislatore europeo non può ignorare il peso socioeconomico della produzione di zucchero che, sia in Europa sia nei paesi in via di sviluppo, contribuisce a garantire un reddito regolare agli agricoltori e concorre alla coesione sociale e territoriale delle zone rurali.

In questa duplice prospettiva, il relatore propone che la riduzione del prezzo dello zucchero sia limitata allo stretto necessario, al fine di garantire l'efficacia economica della riforma senza incidere in maniera eccessiva sulle popolazioni che dipendono da tale settore. Egli è del parere che una riduzione del 25 % del prezzo dello zucchero permetterà di conseguire tali obiettivi, rispettando il calendario iniziale previsto dalla Commissione (2 anni).

Questa nuova base tariffaria, che serve da riferimento per fissare il prezzo dello zucchero greggio e il prezzo minimo della barbabietola, comporta le seguenti modifiche per la futura organizzazione comune dei mercati:

Prezzo dello zucchero bianco

	Periodo di riferimento	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero bianco (EUR/t)	631,9	631,9	564,9	538,4	473,9
Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero bianco, al netto del contributo di ristrutturazione (EUR/t)	631,9	505,5	473,9	473,9	473,9
Importo destinato alla ristrutturazione (EUR/t)	–	126,4	91,0	64,5	–

Prezzo minimo della barbabietola

	Periodo di riferimento	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Prezzo minimo della barbabietola da zucchero (EUR/t)*	43,63	36,73	32,01	32,01	32,01

Prezzo dello zucchero greggio

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero bianco (EUR/t)	631,9	564,9	538,4	473,9
Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero greggio (EUR/t)	496,8	468,2	446,3	392,8

Questi nuovi livelli dei prezzi non incideranno sugli obiettivi di competitività proposti dalla

Commissione, poiché contribuiranno alla ristrutturazione del settore nel senso di una produzione più efficiente.

Il contenimento della riduzione proposto dal relatore permetterà per contro di attenuare l'impatto economico della riforma, garantendo una maggiore tutela dell'attività delle regioni produttive ed il mantenimento di centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti.

Tale contenimento risponde inoltre agli impegni europei in termini di sviluppo, in quanto permette ai paesi ACP e PMS, che esportano una parte della loro produzione verso l'Unione, di mantenere prezzi remunerativi.

La redditività delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, così come la redditività della produzione di zucchero europea, possono tuttavia essere garantite ad un'unica condizione: il mantenimento di una certa stabilità del mercato comunitario.

Per conseguire tale obiettivo fondamentale, il relatore insiste sull'assoluta necessità di mantenere un certo livello di regolamentazione del mercato, che tenga conto nel contempo degli obiettivi di concorrenza che caratterizzano la nuova PAC.

2. Una regolamentazione flessibile del mercato comunitario

Una delle caratteristiche della nuova politica agricola consiste, infatti, in un più ampio spazio dato alla logica di mercato. La sostituzione del prezzo fisso di intervento con un prezzo di riferimento variabile sono espressione di tale obiettivo, che peraltro ha già guidato in passato la riforma di altre organizzazioni di mercato.

Il prezzo di riferimento introdurrà una certa **flessibilità** nel funzionamento dell'OCM e ne consentirà l'adeguamento al contesto economico mondiale. Per contro, esso non permetterà più di garantire la stabilità dei prezzi, che dipenderà invece dalle quantità presenti sul mercato comunitario.

Per tale ragione, il relatore chiede con forza che siano contemporaneamente mantenuti strumenti adeguati di gestione dell'offerta, indispensabili per garantire la necessaria **regolamentazione** degli scambi.

Infatti, se è possibile controllare i livelli di consumo, di produzione e di esportazione, ciò non vale per le quantità di zucchero importate sul mercato comunitario. L'apertura totale e senza vincoli del mercato europeo allo zucchero dei paesi dei Balcani occidentali ha messo in luce le conseguenze nefaste della totale deregolamentazione degli scambi ed ha dimostrato appieno l'impossibilità di lottare, in condizioni finanziarie adeguate, contro lo sviluppo del commercio triangolare (SWAP) e contro la messa in atto di esportazioni di natura fraudolenta.

Fondata su un principio simile di apertura del mercato senza dazi doganali né quote a partire dal 2009, l'iniziativa "Tutto tranne le armi" presenta, da questo punto di vista, un rischio notevole: quello di determinare, attraverso il commercio triangolare e le importazioni fraudolente, un afflusso massiccio e incontrollato di zucchero sul mercato comunitario.

Ciò avrebbe ripercussioni negative sui produttori europei, i quali assisterebbero ad una brusca riduzione dei propri redditi, nonché sui loro omologhi dei paesi ACP e PMS, per i quali le esportazioni verso l'Unione non sarebbero più redditizie, con effetti sulla sopravvivenza del settore dello zucchero in tali paesi.

Alla luce di ciò, il relatore chiede un riesame approfondito dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", al fine di mantenere una certa capacità di gestione dell'offerta e, di conseguenza, di garantire una certa stabilità del mercato. A tal fine, attraverso i propri emendamenti, propone quanto segue:

– una proroga di 6 anni della fase in cui le esportazioni di zucchero dei paesi meno sviluppati saranno inquadrare entro una quota e i diritti dei dazi doganali saranno progressivamente ridotti. Parallelamente, egli propone che le quote all'esportazione siano aumentate del 20% all'anno, a fronte del 15 % attuale, al fine di accrescere il potenziale di esportazione di tali paesi. Tale misura, che risponde alle richieste avanzate dagli stessi PMS, lascerà ai produttori europei ed ai loro omologhi dei paesi in via di sviluppo il tempo necessario per ristrutturare il settore dello zucchero e quindi accrescere la propria capacità di affrontare un ambiente più competitivo;

– l'istituzione di una clausola di salvaguardia che limiti le quantità ad un livello di esportazioni nette, inteso come differenza tra le quantità di zucchero prodotto ed i livelli abituali di consumo. Tale meccanismo permetterà di ridurre le possibilità di frode, garantendo nel contempo ai PMS che le popolazioni locali operanti nel settore dello zucchero usufruiscano effettivamente del regime commerciale preferenziale con l'Unione europea. Dal momento che non incide sulle prospettive di crescita della produzione di zucchero dei PMS, tale clausola si iscrive a pieno titolo negli obiettivi di sviluppo propri dell'iniziativa "Tutto tranne le armi".

3. L'attuazione del principio di solidarietà europea

Se l'istituzione di una regolamentazione degli scambi permette di stabilizzare i mercati e di evitare in futuro fluttuazioni troppo brusche dei prezzi, essa deve anche, in applicazione del principio di solidarietà comunitaria, accompagnarsi a misure destinate ad attutire l'impatto della riforma sulle popolazioni maggiormente colpite dalle cessazioni di attività, e per questo più fragili.

Tali misure rientrano negli emendamenti presentati dal relatore nell'ambito del regolamento del Consiglio relativo al regime di sostegno diretto e al nuovo regime temporaneo di ristrutturazione.

4. Favorire lo sviluppo di sbocchi alternativi

Tali emendamenti sono ugualmente volti ad istituire un dispositivo legislativo coerente, favorendo, per mezzo di incentivi, lo sviluppo del settore relativo al bioetanolo, fonte di sbocchi sia per i coltivatori di barbabietola sia per gli industriali del settore.

In un contesto mondiale caratterizzato dall'aumento dei prezzi del petrolio e dall'impegno nella lotta contro i gas a effetto serra, la produzione di alcool nel settore dello zucchero rappresenta in effetti un punto di forza notevole in termini di sviluppo di energie alternative.

Tenuto conto degli effetti della riforma dell'organizzazione comune dei mercati sul livello di produzione, il relatore propone di anticipare tali cambiamenti mediante una politica volontaristica orientata sia sul piano agricolo sia su quello industriale: sul piano agricolo mediante misure atte a migliorare in particolare l'accesso agli aiuti destinati alle colture energetiche; sul piano industriale, attraverso un adeguamento del regime di ristrutturazione, favorendo lo sviluppo delle distillerie di bioetanolo.

Una riforma dell'OCM dello zucchero appare oggi indispensabile; tuttavia essa può essere nel contempo equa ed efficace solo soddisfacendo tutti i quattro requisiti di cui sopra. A tal fine, essa deve tradursi in una riduzione contenuta dei prezzi in un contesto regolamentato, nonché nella messa in atto di strumenti adeguati per attenuare gli effetti della ristrutturazione e offrire nuove prospettive agli operatori del settore.

Soltanto mediante tale lavoro congiunto sugli aspetti interni ed esterni della riforma, l'Unione europea potrà conseguire gli obiettivi di competitività, solidarietà e giustizia sociale che caratterizzano l'attuale politica agricola comunitaria.

In tale prospettiva, il Parlamento deve svolgere appieno il ruolo che gli è proprio, inviando al Consiglio i segnali necessari per garantire la fattibilità e la sostenibilità del settore europeo dello zucchero. Il relatore auspica, a tale riguardo, che le raccomandazioni degli eurodeputati siano esaminate con la più grande attenzione e che possano contribuire ad un miglioramento sostanziale del progetto inizialmente presentato dalla Commissione.

4.10.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

Relatore per parere: Terence Wynn

BREVE MOTIVAZIONE

1. È opportuno congratularsi con la Commissione per le sue lungimiranti proposte di riforma del mercato dello zucchero. Tali proposte necessitano tuttavia di alcune precisazioni.

Antefatti

2. Già nel 1991 la Corte dei conti aveva effettuato un approfondito studio sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (relazione speciale n. 4/91, GU C 290/1991) nel quale aveva concluso che il sistema era inefficiente e sbilanciato. La Corte aveva segnalato in particolare i seguenti gravi problemi:
 - Eccedenza di approvvigionamento
 - Modelli di produzione inefficienti: le quote nazionali avevano bloccato i modelli di produzione impedendo lo sviluppo di un mercato efficiente e incoraggiando la produzione di zucchero in zone tradizionalmente non adatte alla bieticoltura (soprattutto nell'Europa meridionale). Misure che avrebbero dovuto essere "transitorie" continuavano ad applicarsi ed avevano portato "alla tutela e al consolidamento delle posizioni acquisite" (relazione speciale n. 4/91, paragrafo 2.29)
 - Costo delle importazioni preferenziali per il bilancio dell'agricoltura, che la Corte riteneva dovesse rientrare nel bilancio degli aiuti allo sviluppo
 - Mito dell'autofinanziamento. La Corte dei conti contestava l'idea che il regime dello zucchero fosse neutrale sotto il profilo dei bilanci. In definitiva è il consumatore a pagare l'alto prezzo dello zucchero nell'UE
 - Mancato controllo delle restituzioni all'esportazione

3. La commissione per il controllo dei bilanci aveva quindi segnalato che "la nazionalizzazione delle quote di zucchero è contraria allo spirito e alla logica della Comunità e pregiudica quindi l'efficienza della produzione di zucchero, comportando spese inutilmente elevate per il bilancio e aumentando il costo per i consumatori" (PE 202.251/def.). La plenaria non aveva però avallato tale impostazione.
4. Quasi un decennio più tardi e dopo alcuni cambiamenti minimi al regime dello zucchero, la Corte ha pubblicato un'altra relazione sulla gestione dell'Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (relazione speciale n. 20/2000 - 2001/C/50/01).
5. Il controllo del 2000 era inteso ad assicurarsi della sana gestione dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero da parte della Commissione e ad esaminare in quale misura gli obiettivi specifici dell'OCM e gli obiettivi generali della politica agricola comune siano stati conseguiti. In generale, la Corte ha concluso che il regime dello zucchero assicura stabilità e offre un buon reddito ai bieticoltori, ma che ai consumatori dell'UE vengono imposti prezzi elevati, che nella produzione si registra un'eccedenza strutturale e che il settore è estremamente regolamentato e la concorrenza è scarsa.
6. Dopo la pubblicazione di questa relazione della Corte la Commissione ha riconosciuto di non avere ancora a disposizione gran parte delle informazioni necessarie per preparare una riforma a lungo termine dell'OCM dello zucchero ed ha proposto di effettuare alcuni studi sul settore.
7. Dai contatti avuti nel corso degli anni con i diversi soggetti del settore è emerso che anche coloro che beneficiano del regime dello zucchero sono consapevoli della necessità di apportarvi cambiamenti e sono in attesa di una riforma. C'è la consapevolezza che tali cambiamenti potrebbero intervenire anche a breve termine. Abbiamo sottovalutato la capacità di adeguamento degli operatori di questo complesso settore. Da quasi venti anni riceviamo segnali circa la necessità di cambiare il sistema per svariati motivi e non abbiamo saputo reagire in modo adeguato.
8. Nella sua Relazione annuale per il 2001, pubblicata il 28.11.2002, la Corte dei conti ha criticato in particolare la Commissione per non aver ottenuto le informazioni di base necessarie per le sue proposte per lo zucchero nel 2001 (paragrafi 2.90-2.103). Nel marzo 1999 la Commissione aveva commissionato uno studio esterno di valutazione in vista della preparazione delle sue proposte per lo zucchero nel 2001, studio che si è dimostrato di scarsa utilità e che essa non ha mai utilizzato. La Corte ha rilevato che, dal momento che nel 1995 era stato deciso che il regime dello zucchero sarebbe scaduto nel 2001, la Commissione avrebbe dovuto provvedere affinché queste informazioni fondamentali fossero disponibili in tempo utile per la predisposizione delle sue proposte per il 2001. Ancora una volta l'UE si è lasciata sfuggire l'utilità di riformare un regime problematico e di inviare un chiaro messaggio agli operatori.
9. Dopo altri cinque anni disponiamo ora finalmente di una serie di proposte equilibrate e lungimiranti che mirano a eliminare alcuni degli squilibri che hanno caratterizzato il settore dello zucchero negli ultimi quaranta anni.

Le proposte della Commissione

10. Le riforme proposte dalla Commissione vanno accolte con favore. La commissione per il controllo dei bilanci deve tuttavia essere vigile e valutare se siano stati previsti meccanismi adeguati per garantire la sana gestione degli approvvigionamenti dai paesi in via di sviluppo e se le misure interne siano finanziariamente sane e trasparenti. Dobbiamo tenere conto del fatto che le quote nazionali sono state mantenute. Un autentico mercato dell'UE non potrà quindi essere realizzato, il che continuerà a fare aumentare i costi a carico del consumatore e del bilancio. Dobbiamo inoltre assicurare che gli aiuti compensativi e di adeguamento raggiungano le persone effettivamente bisognose, vale a dire i piccoli beneficiari con redditi modesti, e non coloro che già traggono ampi margini di profitto dal sistema.

Gestione dell'approvvigionamento esterno

11. Esistono diversi problemi potenziali nella gestione dell'approvvigionamento esterno dello zucchero. Innanzitutto c'è la questione degli "swap" (operazioni triangolari), per cui i paesi produttori di zucchero desiderano esportare la loro intera produzione sui mercati dell'UE o su quelli mondiali e poi importare l'intero loro fabbisogno da una fonte meno cara. Questo sistema è assolutamente legale, ma deve essere strettamente monitorato dal momento che, in base all'accordo "Tutto eccetto armi", dal 2009 i paesi meno sviluppati potranno esportare liberamente lo zucchero sui mercati dell'UE. Dobbiamo assicurare che i paesi meno sviluppati esportino verso l'UE lo zucchero di loro produzione e non quello importato (il che non è legale) e seguire attentamente i livelli di produzione. Il recente scandalo concernente le esportazioni di zucchero dai Balcani è un chiaro esempio delle possibilità di frode. Il sistema preferenziale è stato sospeso nel maggio 2003 quando si è scoperto che gran parte dello zucchero importato nell'UE non proveniva dalla produzione locale. Grandi quantità di zucchero importato venivano invece reimballate ed esportate nell'UE.
12. Sarebbe utile che la Corte dei conti esaminasse in particolare questi aspetti e riferisse alla commissione per il controllo dei bilanci sull'adeguatezza della proposta della Commissione. La Commissione dovrebbe mettere a punto norme di origine più chiare per i prodotti dei paesi meno sviluppati e assicurare un attento monitoraggio sul posto delle esportazioni dei paesi meno sviluppati verso l'UE.

Fondo di ristrutturazione

13. Sotto il profilo interno, anche il Fondo di ristrutturazione dovrebbe essere attentamente monitorato. Il regime sembra essere eccessivamente generoso mettendo a disposizione fino a 4 miliardi di euro in quattro anni. Durante il primo anno le chiusure di zuccherifici potranno beneficiare di 730 euro/tonnellata. La Commissione dovrebbe giustificare in modo dettagliato la motivazione alla base di queste cifre così elevate. Dal punto di vista della trasparenza finanziaria, i beneficiari effettivi della compensazione UE dovrebbero essere chiaramente visibili al contribuente europeo.
14. Inoltre, è assolutamente necessario che non solo gli azionisti degli zuccherifici ma anche gli agricoltori beneficino della compensazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Al fine di garantire il corretto funzionamento del Sistema di preferenze generalizzate e l'osservanza delle norme sull'origine, le informazioni fornite dai paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹, devono contenere anche dati sulla produzione e il consumo interni di zucchero del paese interessato, nonché sulle sue importazioni ed esportazioni di zucchero.

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

Motivazione

I paesi beneficiari del Sistema di preferenze generalizzate dovrebbero essere tenuti a presentare dati sufficienti, onde consentire alla Commissione di controllare che essi rispettino le norme sull'origine.

Emendamento 2
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I contingenti tariffari sono assegnati ai paesi terzi sulla base del principio fondamentale secondo cui tali contingenti non possono superare il saldo netto tra

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

livelli di produzione e consumo interni in tali paesi.

Motivazione

È assolutamente necessario che i contingenti tariffari concessi a paesi terzi non superino la differenza esistente tra i livelli di produzione e consumo interni, in modo da evitare il diffondersi di scambi triangolari fraudolenti di zucchero con la Comunità europea, come avveniva nei Balcani occidentali prima che la Commissione introducesse contingenti tariffari sulle importazioni di zucchero da tale regione ai sensi del regolamento CE n. 374/2005. Fortunatamente è possibile prevenire pratiche illegali collegate a transazioni triangolari e ad altre frodi.

Emendamento 3
Articolo 43 bis (nuovo)

Articolo 43 bis

Relazione sulle norme di origine

La Commissione presenta al Comitato una relazione annuale sul rispetto delle norme di origine da parte dei paesi beneficiari del Sistema di preferenze generalizzate.

Motivazione

La Commissione dovrebbe presentare al Comitato di gestione per lo zucchero una relazione annuale per garantire l'osservanza delle norme di origine da parte dei paesi beneficiari del Sistema di preferenze generalizzate.

Emendamento 4
Articolo 43 ter (nuovo)

Articolo 43 ter

Revisione

La Commissione presenta una relazione per valutare se le misure stabilite dal presente regolamento hanno conseguito l'obiettivo di eliminare la sovrapproduzione e le sovvenzioni alle esportazioni di zucchero. In caso negativo, la Commissione presenta ulteriori proposte volte a realizzare tali obiettivi. Nella sua relazione la Commissione analizza altresì i

progressi compiuti nella creazione di un mercato libero per lo zucchero, e in particolare la necessità di mantenere quote nazionali di produzione. La relazione è presentata al più tardi entro la fine del quarto anno di commercializzazione cui si applica il regolamento (CE) del Consiglio del ... relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune¹.

¹ *GUL ...*

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Riferimenti	(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))
Commissione competente per il merito	AGRI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	CONT 6.9.2005
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Terence Wynn 12.7.2005
Esame in commissione	12.9.2005
Approvazione degli emendamenti	3.10.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 15 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Ona Juknevičienė, Jan Mulder, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Jeffrey Titford, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Herczog, Esko Seppänen
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

6.10.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

e

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2005)0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120(CNS))

Relatrice per parere: Glenys Kinnock

BREVE MOTIVAZIONE

Le proposte della Commissione europea in vista della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero comportano significative conseguenze per gli interessi e le priorità dell'Europa in materia di sviluppo esterno. Tali proposte, infatti, sebbene intese prevalentemente a modificare il regime interno dello zucchero dell'Unione europea, avranno inevitabilmente un forte impatto sui paesi in via di sviluppo.

La Commissione propone un piano d'azione definito in una proposta legislativa separata e volto a compensare i potenziali effetti dannosi della riforma sui paesi ACP. Il piano d'azione prevede un aiuto all'adeguamento che gli ACP giudicano insufficiente per compensare la notevole e inevitabile riduzione di reddito che essi subiranno. La proposta relativa al piano d'azione non è materia del presente parere ed è esaminata separatamente nella relazione elaborata da Bernard Lehideux a nome della commissione per lo sviluppo.

Gli Stati ACP e i Paesi meno sviluppati (PMS) produttori di zucchero preannunciano "conseguenze nefaste" per le loro economie e per la sussistenza di centinaia di migliaia di coltivatori e lavoratori del settore dello zucchero. Essi affermano che le suddette proposte sono incompatibili con gli impegni assunti dall'Unione europea per conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e gli Obiettivi del Doha Round sullo sviluppo.

I paesi firmatari del Protocollo sullo zucchero del 1975 e dell'Accordo di Cotonou (articolo 30, paragrafo 4) ed i PMS beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" ("Everything But Arms" – EBA) concordano sul fatto che le proposte della Commissione siano troppo drastiche, che il periodo di applicazione sia troppo breve e che la loro entrata in

vigore sia troppo rapida.

Nei paesi ACP lo zucchero ha procurato entrate sicure, che hanno contribuito alla stabilità delle economie rurali e hanno fornito il fondamento della crescita economica e dello sviluppo.

Gli ACP e i PMS concordano sulla necessità di ridurre la sovrapproduzione interna nell'Unione europea, ma sostengono che ciò non dovrebbe mettere in pericolo la priorità concessa agli obiettivi concernenti la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale ai sensi dell'Accordo di Cotonou.

Inoltre, i PMS affermano che i vantaggi di cui godono nel quadro dell'iniziativa EBA sarebbero gravemente e negativamente influenzati dalle riduzioni di prezzo, che raggiungerebbero un livello insostenibile.

È evidente che la riforma del settore dello zucchero dell'Unione europea costituirà una prova definitiva della sua serietà in merito all'esigenza di coerenza tra commercio e sviluppo. L'articolo 178 del trattato CE obbliga la Comunità a tenere conto degli obiettivi dello sviluppo "nelle politiche da essa svolte".

La realtà è che la riduzione delle entrate originate dalle esportazioni ammonterà effettivamente al 43% per gli ACP e i PMS, mentre per gli agricoltori dell'UE saranno aboliti i prelievi sulla produzione – pari mediamente a 23 euro per tonnellata – e la riduzione di prezzo sarà compensata per il 60% da un aiuto diretto disaccoppiato al reddito. I fondi destinati alla ristrutturazione nel quadro del piano d'azione separato per gli ACP sono limitati a 40 milioni di euro per il 2006. Non sono specificati piani per gli anni successivi.

La Commissione propone di acquistare annualmente, ad un prezzo garantito, una quota convenuta pari a 1,4 tonnellate di equivalente zucchero bianco. Tuttavia, tale misura è priva di significato se non è accompagnata da un analogo impegno volto a garantire almeno l'attuale livello di reddito, che non figura nella proposta.

Un mercato gestito ordinatamente è necessario, ma per i paesi in via di sviluppo esso deve essere anche remunerativo.

I paesi ACP e PMS auspicano che le riduzioni di prezzo siano più modeste, gradualmente e prevedibili. Essi chiedono che siano introdotte progressivamente, su un periodo di 8-10 anni a partire dal 2008.

La conclusione che ne traggono i paesi in via di sviluppo è che le modifiche proposte sono ingiuste e discriminatorie e, se non saranno attenuate, sicuramente avranno gravi conseguenze per loro.

Mitigare l'impatto

La relatrice per parere propone pertanto che la riduzione di prezzo per i produttori ACP sia introdotta gradualmente su un periodo di otto anni. Ciò è conforme alle raccomandazioni del recente Consiglio ACP di stabilire un periodo di adattamento più lungo. Lo strumento più appropriato per realizzare tale modifica consiste nell'adeguare il prelievo sulla produzione interna previsto nelle proposte della Commissione quale mezzo per consentire l'autofinanziamento della riforma.

I mutamenti di prezzi che risulterebbero dalla proposta della Commissione senza alcun adeguamento figurano nella seguente tabella:

Mutamenti dei prezzi dello zucchero interni ed esterni nel quadro delle proposte della Commissione

	Produttori UE (prelievo escluso)	Prelievi di ristrutturazione	Produttori ACP
Prezzo di riferimento (€/t)	655 ¹		523.7
2006/07	505.5 (-22.8%)	126.4	496.8 (-5.1%)
2007/08	385.5 (-41.2%)	91.0	394.9 (-24.6%)
2008/09	385.5 (-41.2%)	64.5	372.9 (-28.8%)
2009/10	385.5 (-41.2%)	0	319.5 (-39%)

Una proroga del periodo di applicazione del prelievo di ristrutturazione in modo da coprire otto anni consentirebbe un'introduzione più graduale della riduzione di prezzo per i produttori ACP. Inoltre, in tal modo i fondi risultanti dalla riforma aumenterebbero oltre il livello ritenuto necessario per la compensazione e la ristrutturazione interne. La relatrice per parere propone che tali fondi supplementari siano utilizzati per aumentare il livello di finanziamento della ristrutturazione disponibile per i produttori ACP. Recenti studi indicano che occorrerebbe rendere disponibili per gli ACP almeno 500 milioni di euro in aiuti alla transizione, per compensare le perdite previste derivanti dalle riduzioni del prezzo dello zucchero interno dell'Unione europea e finanziarne la diversificazione.

Grazie agli emendamenti proposti dalla relatrice per parere, i mutamenti di prezzo sarebbero quelli indicati nella seguente tabella:

Mutamenti dei prezzi dello zucchero interni ed esterni a seguito degli emendamenti proposti dalla relatrice per parere

	Produttori UE (prelievo escluso)	Prelievi di ristrutturazione	Produttori ACP
Prezzo di riferimento (€/t)	631.9		523.7
2006/07	505.5 (-22.8%)	126.40	496.8 (-5.1%)
2007/08	385.5 (-41.2%)	108.7	409.5 (-21.8%)
2008/09	385.5 (-41.2%)	91.0	394.9 (-24.6%)
2009/10	385.5 (-41.2%)	77.75	383.9 (-26.7%)
2010/11	385.5 (-41.2%)	64.5	372.9 (-28.8%)
2011/12	385.5 (-41.2%)	43.0	355.1 (-32.2%)
2012/13	385.5 (-41.2%)	21.5	337.3 (-35.6%)
2013/14	385.5 (-41.2%)	0	319.5 (-39%)

¹ Media "2001" per l'UE-15.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Emendamento 1
Considerando -1 (nuovo)

(-1) L'UE deve mirare all'abolizione delle sovvenzioni all'esportazione. Tali sovvenzioni hanno un effetto negativo sul prezzo di mercato mondiale e pertanto arrecano pregiudizio ai paesi in via di sviluppo.

Motivazione

A norma dell'articolo 178 del trattato CE, la Comunità deve tenere conto degli obiettivi di sviluppo nelle politiche da essa svolte. Le sovvenzioni comunitarie all'esportazione hanno conseguenze negative per i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 1

1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **476,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/08;

c) **449,9** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/09;

1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **494,2** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **476,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/09;

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

d) **385,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10.

d) **463,25** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10;

d bis) 450 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2010/11;

d ter) 428,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2011/12;

d quater) 407 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2012/13;

d quinquies) 385,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2013/14.

Motivazione

L'adeguamento del prezzo interno è necessario per prorogare l'applicazione del prelievo sulla produzione per un periodo più lungo. Ciò fa sì che la riduzione di prezzo per i produttori ACP sia più graduale e fornisce inoltre fondi supplementari per la ristrutturazione del settore saccarifero nei paesi ACP produttori di zucchero e per la diversificazione. Dal momento che si continua a discutere del livello della riduzione di prezzo, è opportuno prendere in considerazione – nel caso di una riduzione di prezzo più modesta – anche la possibilità di adottare il sistema proposto che prevede di ottenere fondi mediante una modifica del meccanismo dei prelievi di ristrutturazione.

Emendamento 3 Articolo 3, paragrafo 2

2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **394,9** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **372,9** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **319,5** EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.

2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a:

a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) **409,5** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **394,9** EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **383,9** EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10;

d bis) 372,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2010/11;

d ter) 355,1 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2011/12;

d quater) 337,3 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2012/13;

d quinquies) 319,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2013/14.

Motivazione

L'emendamento fa sì che la riduzione di prezzo per i produttori ACP sia più graduale. Dal momento che si continua a discutere del livello della riduzione di prezzo, è opportuno prendere in considerazione – nel caso di una riduzione di prezzo più modesta – anche la possibilità di adottare il sistema proposto che prevede di ottenere fondi mediante una modifica del meccanismo dei prelievi di ristrutturazione.

Emendamento 4
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Sbocchi per le eccedenze di zucchero

La Commissione realizza uno studio volto a individuare gli sbocchi transitori per le eccedenze di zucchero per usi energetici.

Motivazione

Le eccedenze di zucchero non devono creare distorsioni né sul mercato interno dell'Unione europea né sul mercato mondiale. Le sfide relative al cambiamento climatico e alla diminuzione delle riserve di petrolio impongono di trovare usi alternativi per le barbabietole da zucchero e di produrre energie rinnovabili.

Emendamento 5
Articolo 12 ter (nuovo)

Articolo 12 ter

Abolizione delle esportazioni di zucchero C

Le esportazioni di zucchero C verso il mercato mondiale sono abolite.

Motivazione

Le esportazioni di zucchero C verso il mercato mondiale hanno provocato forti distorsioni del prezzo mondiale a detrimento dei produttori europei. Esse hanno fatto diminuire il reddito di questi ultimi, i cui guadagni provenienti dalla produzione contingentata di zucchero erano utilizzati per riversare zucchero C sul mercato mondiale. È necessario condurre uno studio sugli usi alternativi delle eccedenze di zucchero a fini non alimentari, come ad esempio la produzione di energia o l'impiego come materia prima per l'industria.

Emendamento 6
Articolo 32

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. **soppresso**

2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), e) e g), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII.

In tal caso, l'ammontare della restituzione è fissato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91;

b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

3. La restituzione concessa per lo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I non può essere superiore al 92% di quella concessa per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo

zucchero candito.

4. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

Motivazione

Le restituzioni all'esportazione creano forti distorsioni sul mercato mondiale e costi elevati per i contribuenti europei. Esse devono, pertanto, essere immediatamente abolite.

Emendamento 7
Articolo 33

1. I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo: ***soppresso***

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione.

2. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

La restituzione all'esportazione è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

La restituzione può essere fissata:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per i quali

tale procedura era applicata in passato.

Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e su presentazione di un titolo d'esportazione.

L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile a tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo;

o, in alternativa:

b) se del caso, per l'effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore all'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

4. L'applicazione del disposto dei paragrafi 1 e 2 può essere estesa ai prodotti esportati sotto forma di prodotti trasformati elencati nell'allegato VII, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio. Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

Motivazione

Le restituzioni all'esportazione creano forti distorsioni sul mercato mondiale e costi elevati per i contribuenti europei. Esse devono, pertanto, essere immediatamente abolite.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Emendamento 8

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5, COMMA 1 BIS (nuovo)

Il gettito ottenuto ai sensi dell'articolo 6 che non è erogato ai sensi del medesimo articolo è destinato ad azioni di ristrutturazione nei paesi ACP firmatari del Protocollo ACP/UE sullo zucchero allegato all'Accordo di Cotonou.

Motivazione

L'emendamento garantisce che i fondi supplementari ottenuti mediante il prelievo di ristrutturazione siano utilizzati per alleviare l'onere della ristrutturazione nei paesi ACP.

Emendamento 9

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. L'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione è fissato a:

- EUR 126,40/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

- EUR **91,00/t** per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

- EUR **64,50/t** per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

2. L'importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione è fissato a:

- EUR 126,40/t per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

- EUR **108,7/t** per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

- EUR 91,00/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

- **EUR 77,75/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010,**

- EUR 64,50/t per la campagna di commercializzazione 2010/2011,

- EUR 43,00/t per la campagna di commercializzazione 2011/2012,

- EUR 21,50/t per la campagna di commercializzazione 2012/2013.

Motivazione

L'emendamento proroga il periodo di applicazione del prelievo fino al 2013, rendendo così più graduale la riduzione di prezzo per i produttori ACP e generando un maggior volume di fondi da destinare alla ristrutturazione nei paesi ACP.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune
Riferimenti	COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS) COM(2005)0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120(CNS)
Commissione competente per il merito	AGRI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	DEVE 6.9.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatrice per parere Nomina	Glenys Kinnock 21.6.2005
Esame in commissione	12.7.2005 29.8.2005 5.9.2005
Approvazione degli emendamenti	5.10.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 24 contrari: 0 astensioni: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Hélène Goudin, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Martens, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Paul Verges, Jan Zahradil, Mauro Zani
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Milan Gaľa, Alain Hutchinson, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anders Wijkman
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

24.11.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

Relatore per parere: Béla Glattfelder

BREVE MOTIVAZIONE

Prendendo le mosse dalle profonde riforme della politica agricola comune (PAC) avviata dalla Commissione nel 2003, la proposta all'esame è volta a ristrutturare il settore dello zucchero rendendolo sostenibile, rafforzandone la competitività e l'orientamento al mercato nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il vostro relatore per parere desidera presentare alcuni emendamenti a tale proposta.

Questi emendamenti riguardano a grandi linee questi settori:

1. A seguito delle forti pressioni esterne e interne che si esercitano sull'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero la Commissione ritiene necessaria una fondamentale riforma del regime dello zucchero. A parere del vostro relatore l'ampiezza delle **riduzioni di prezzo** proposte dalla Commissione - riduzione del 39% del prezzo dello zucchero bianco - è eccessiva e porterà alla cessazione di produzione in diversi Stati membri. Consapevole che fra gli obiettivi fondamentali della PAC si persegue quello di garantire un livello di vita accettabile per gli agricoltori europei, il vostro relatore per parere propone una diminuzione più modesta, -25% del prezzo dello zucchero bianco e dello zucchero greggio da mettere in atto in un'unica campagna di commercializzazione. Il vostro relatore per parere desidera sottolineare anche che nella relazione sulle sovvenzioni alle esportazioni di zucchero della CE, adottata il 19 maggio 2005, l'organo di appello dell'OMC non ha concluso che i prezzi di intervento elevati praticati per lo zucchero dalla Comunità violassero gli obblighi della Comunità in base all'accordo dell'OMC sull'agricoltura.
2. Il vostro relatore per parere si compiace della fusione delle quote di produzione "A" e "B" in **un'unica quota**, tuttavia propone di sopprimere l'attribuzione delle quote

supplementari agli Stati membri che, in passato, hanno prodotto "zucchero C". Alla luce della decisione negativa recentemente presa dall'organo di appello dell'OMC a proposito del sovvenzionamento incrociato dello "zucchero C" da parte della Comunità, sarebbe poco saggio creare altri incentivi per la produzione e l'esportazione sovvenzionata di volumi eccedentari di zucchero verso paesi terzi.

3. Per quanto riguarda le relazioni commerciali dell'Unione europea con i paesi terzi, il vostro relatore per parere si compiace del fatto che la Commissione abbia introdotto, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 374/2005, **contingenti tariffari** per il commercio dello zucchero con i paesi dei Balcani occidentali. Se la Commissione auspica concludere accordi simili nel settore del commercio dello zucchero, il vostro relatore per parere raccomanda di applicare il principio, inizialmente elaborato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2005, sulla prossima riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, secondo cui i contingenti tariffari non devono eccedere il volume che garantisce l'equilibrio netto della produzione e del consumo interno nei paesi che usufruiscono di questi accordi, in modo da prevenire l'emergenza di un commercio triangolare illegale nel settore dello zucchero.
4. Il vostro relatore per parere intende rafforzare la proposta all'esame aggiungendo una clausola di **sospensione temporanea** dei contingenti tariffari in caso di frode o di impennate eccezionali delle esportazioni provenienti da partner commerciali.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis) La prosperità dell'Unione europea dipende dalla creazione di un'economia aperta che benefici del commercio internazionale esportando i prodotti per i quali l'UE gode di un vantaggio comparativo ed importando quelli che i suoi partner commerciali producono a costi più bassi.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Il principio fondamentale del vantaggio comparato dovrebbe costituire la base delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e paesi terzi.

Emendamento 2

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Il mantenimento di alti livelli di sovvenzioni abbinato alla protezione mediante dazi e quote non può costituire, a lungo termine, la base per il futuro di alcun settore economico.

Motivazione

E' assolutamente necessario che la riforma del regime comunitario dello zucchero venga attuata cercando di rafforzare l'orientamento al mercato di questo settore.

Emendamento 3

Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) Gli obiettivi ambientali e sociali e quelli di natura non commerciale dovrebbero essere realizzati nei limiti del possibile, sia in agricoltura che in altri settori dell'economia, attraverso misure mirate anziché con interventi e controlli a livello di prezzi, produzione e commercio.

Motivazione

E' assolutamente necessario che la riforma del regime comunitario dello zucchero venga attuata cercando di rafforzare l'orientamento al mercato di questo settore.

Emendamento 4

Considerando 2

(2) Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito profonde riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, è necessario sottoporre l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale.

(2) Il mercato dello zucchero nella Comunità si basa su principi che negli ultimi anni hanno subito profonde riforme per altre organizzazioni comuni di mercato. Per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 33 del trattato, in particolare per stabilizzare i mercati, **rafforzare l'orientamento al mercato del regime comunitario dello zucchero** e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, **e per rispondere ai vincoli internazionali che interessano l'Unione europea**, è necessario sottoporre l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ad una revisione radicale.

Motivazione

E' assolutamente necessario che la riforma del regime comunitario dello zucchero venga attuata cercando di rafforzare l'orientamento al mercato di questo settore. Nel quadro di questa riforma, l'Unione europea non può ignorare i vincoli internazionali esercitate sull'Organizzazione comune del mercato dello zucchero, ossia la decisione negativa del panel relativo ad alcune disposizioni applicabili all'esportazione nonché i negoziati commerciali multilaterali attuati nel quadro dell'Agenda per lo Sviluppo di Doha II. È pertanto imperativo che tale riforma integri tali costrizioni, pena la necessità di procedere rapidamente a una nuova riforma.

Emendamento 5 Considerando 9

(9) Alla luce delle recenti decisioni del panel dell'Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni europee all'esportazione di zucchero **e per garantire agli operatori europei una transizione armoniosa dal regime delle quote in vigore al nuovo regime, è opportuno che nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07 sia assegnata ai fabbricanti che abbiano prodotto zucchero C nel corso della campagna 2004/05 una quota supplementare, basata sul valore più basso dello zucchero C da essi prodotto.**

(9) **Considerando l'originaria funzione dell'organizzazione di mercato dello zucchero consistente nel regolare le quantità e** alla luce delle recenti decisioni del panel dell'Organizzazione Mondiale Commercio e del suo organo di appello sulle sovvenzioni europee all'esportazione di zucchero, **la riforma dell'organizzazione di mercato dello zucchero dovrebbe prevedere l'abolizione delle quote dello zucchero C con una contestuale, moderata diminuzione dei prezzi, per facilitare agli operatori europei un'ordinata transizione da una produzione orientata alle esportazioni ad**

una produzione sostenibile orientata al mercato interno.

Motivazione

Conformemente alla recente sentenza dell'organo di appello dell'OMC, che ha stabilito che la produzione di zucchero C ha beneficiato di sovvenzioni alle esportazioni mediante sovvenzioni incrociate a titolo della produzione di zucchero A e B, l'attuale regolamento deve cercare di eliminare lo zucchero C a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.

L'organizzazione di mercato nel settore dello zucchero è uno strumento che consente di orientare il mercato e di regolare la produzione dal punto di vista quantitativo. Inizialmente i quantitativi prodotti riflettevano il consumo interno della Comunità. Poiché le quote di produzione non sono state adeguate ai cambiamenti intervenuti sul mercato con il Protocollo sullo zucchero e la sovrapproduzione interna è aumentata, le reimportazioni di zucchero ACP e del cosiddetto zucchero C vengono attualmente vendute sul mercato mondiale beneficiando di restituzioni all'esportazione. Ciò provoca distorsioni di mercato, svantaggi concorrenziali per i produttori di paesi terzi e costi elevati per il contribuente europeo.

Emendamento 6

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Per far sì che nella produzione e nel commercio di zucchero siano garantiti metodi di produzione sostenibili e un'equa concorrenza, è necessario che nell'ambito della riforma dell'organizzazione di mercato dello zucchero siano gradualmente introdotti standard sociali ed ecologici applicabili sia sul mercato interno che alle importazioni di zucchero.

Motivazione

Dal momento che il libero accesso al mercato non ha garantito uno sviluppo economico equo, si introduce il concetto di accesso qualificato al mercato.

Emendamento 7

Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Le frodi moltiplicatesi in seguito all'apertura non regolamentata del mercato comunitario allo zucchero dei paesi dei

Balcani occidentali rischiano di ripetersi durante l'entrata in vigore dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» (EBA). È inoltre evidente che l'applicazione nella sua forma attuale del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati genererà un commercio triangolare (SWAP), che mette in pericolo l'equilibrio del mercato comunitario e presenta effetti nefasti in termini di sviluppo dei PMS.

È pertanto indispensabile che la Comunità si doti di strumenti regolamentari che le permettano di contrastare in modo proattivo queste due minacce. A tal fine, è opportuno adattare la fase di attuazione dell'iniziativa EBA, agendo sulle scadenze e sulle quote, conformemente alle raccomandazioni presentate in precedenza dal Parlamento europeo nella posizione del 9 marzo 2005¹. Peraltro, è necessario far sì che le importazioni dei PMS non possano superare le capacità di esportazione netta di tali paesi.

Testi approvati, P6_TA(2005)0066.

Motivazione

La definizione delle relazioni commerciali con i nostri partner, segnatamente i paesi in via di sviluppo, deve tener conto dell'esperienza del passato. In tale prospettiva, è opportuno tener presenti le frodi massicce e individuate con grande difficoltà, generate dall'apertura totale, brutale e incontrollata del mercato comunitario allo zucchero in provenienza dai paesi dei Balcani orientali. L'evitare tali scogli implica la messa a punto di strumenti regolativi adeguati che permettano di garantire una certa stabilità del mercato europeo e, al contempo, non pregiudichino le prospettive di crescita dei paesi meno avanzati, conformemente alla filosofia dell'iniziativa "Tutto tranne le armi".

Emendamento 8
Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) È altresì opportuno permettere l'esportazione senza restituzione di zucchero e di isoglucosio di quota nonché l'esportazione senza restituzione di

zucchero e di isoglucosio fuori quota nel limite degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 133 e l'articolo 300 del trattato.

Motivazione

L'Unione europea riveste un ruolo importante nel mercato mondiale dello zucchero. Benché sia stata condannata all'OMC, essa mantiene la possibilità di esportare un certo tonnellaggio di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero di quota con restituzione ma altresì da esportazioni di zucchero fuori quota senza restituzione. Peraltro, l'Unione europea mantiene la possibilità di esportare liberamente senza restituzione zucchero di quota, segnatamente verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero mira a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, e in particolare a stabilizzare i mercati, a rafforzare l'orientamento al mercato del regime comunitario dello zucchero e ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola nel settore dello zucchero.

Motivazione

E' assolutamente necessario che la riforma del regime comunitario dello zucchero venga attuata cercando di rafforzare l'orientamento al mercato di questo settore.

Emendamento 10

Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

(6 bis) "zucchero esportato", "isoglucosio esportato" e "sciropo d'inulina esportato": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciropo d'inulina esportata verso paesi terzi durante una campagna di commercializzazione determinata nei limiti degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300

del trattato;

Motivazione

L'Unione europea riveste un ruolo importante nel mercato mondiale dello zucchero. Benché sia stata condannata all'OMC, essa mantiene la possibilità di esportare un certo tonnellaggio di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero di quota con restituzione ma altresì da esportazioni di zucchero fuori quota senza restituzione. Peraltro, l'Unione europea mantiene la possibilità di esportare liberamente senza restituzione zucchero di quota, segnatamente verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 1, lettere b) - d)

b) **476,5 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2006/08;

c) **449,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2006/09;

d) **385,5 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2009/10.

b) **564,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **538,4 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **473,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2009/10.

Motivazione

Una riduzione del 25% sarà sufficiente per raggiungere gli obiettivi di equilibrio del sistema di produzione europeo, conformemente alle regole del commercio mondiale. Tuttavia, onde mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola e garantire un regime dello zucchero sostenibile nell'Unione europea, è opportuno che tale riduzione del 25% del prezzo dello zucchero, al netto dei contributi per la ristrutturazione, venga effettuata nel corso di due anni e non nel corso di un anno, come proposto dal relatore per parere.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2, lettere b) - d)

b) **394,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **372,9 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **319,5 EUR/t** a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.

b) **468,2 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2007/08;

c) **446,3 EUR/t** per la campagna di commercializzazione 2008/09;

d) **392,8 EUR/t** a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10.

Motivazione

Il livello dello zucchero bianco determina il livello dello zucchero greggio, per cui quest'ultimo deve essere modificato.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, comma 1, lettere a) e b)

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07;

b) 25,05 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08.

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a **32,72 EUR/t a decorrere dalla** campagna di commercializzazione 2006/07.

Motivazione

Il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero proposto dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 2006-2007 rappresenta già una riduzione del 25% rispetto al prezzo minimo medio della barbabietola da zucchero, che era di 43,60 euro per tonnellata nel corso delle precedenti cinque campagne di commercializzazione.

Emendamento 14

Articolo 8

I. Entro il 31 luglio 2006 le imprese che nel corso della campagna 2004/05 hanno prodotto zucchero C ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono chiedere al rispettivo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare nei limiti del quantitativo complessivo indicato nell'allegato IV. Le quote supplementari sono assegnate in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Entro il 31 luglio 2006 le imprese che nel corso della campagna 2004/05 hanno prodotto zucchero C ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono chiedere al rispettivo Stato membro di stabilimento l'assegnazione di una quota supplementare nei limiti del quantitativo complessivo indicato nell'allegato IV. Le quote supplementari sono assegnate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. **Nelle future campagne di commercializzazione, tali quote saranno assegnate in modo da esaurire interamente i livelli di impegno quantitativo della Comunità europea per le esportazioni di zucchero concordati nell'ambito dell'Accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio.**

2. Qualora la domanda di quote supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi da assegnare.

3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico. Il suo importo è fissato allo stesso livello dell'aiuto per la ristrutturazione applicabile nel corso della campagna 2006/07 ed è prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata.

4. Lo Stato membro addebita l'intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui è stata assegnata una quota supplementare.

Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2007.

5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2007.

Motivazione

L'aumento della quota di produzione degli Stati membri che producevano zucchero C in passato sarebbe non soltanto contrario allo spirito della riforma nel settore dello zucchero ma potrebbe anche essere considerato come una misura non conforme alla decisione dell'organo di appello dell'OMC che ha concluso che la Comunità europea dal 1995 eroga sovvenzioni alle esportazioni dello zucchero C in violazione degli obblighi ad essa derivanti in virtù dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Emendamento 15 Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) è esportato verso paesi terzi entro i limiti degli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

Motivazione

L'Unione europea riveste un ruolo importante nel mercato mondiale dello zucchero. Benché sia stata condannata all'OMC, essa mantiene la possibilità di esportare un certo tonnellaggio di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero di quota con restituzione ma altresì da esportazioni di zucchero fuori quota senza restituzione. Peraltro, l'Unione europea mantiene la possibilità di esportare liberamente senza restituzione zucchero di quota, segnatamente verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero scambio.

Emendamento 16

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

(a) alcole, rum, lieviti **vivi** e “Rinse appelstroop”;

(a) alcole, rum, lieviti e “Rinse appelstroop”;

Motivazione

Il termine "vivi" viene soppresso essendo troppo restrittivo. Il lievito è un fungo microscopico ottenuto mediante fermentazione. Sarebbe pertanto auspicabile che i lieviti in questione non fossero unicamente i lieviti attivi, come indicato dal testo ma, altresì, i lieviti disattivati e gli estratti di lievito.

Emendamento 17

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c);

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi **esportati verso paesi terzi entro i limiti degli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato, o** riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 14 e i quantitativi di cui all'articolo 12, lettera c);

Motivazione

L'Unione europea riveste un ruolo importante nel mercato mondiale dello zucchero. Benché sia stata condannata all'OMC, essa mantiene la possibilità di esportare un certo tonnellaggio di zucchero. Tale possibilità può essere coperta da esportazioni di zucchero di quota con restituzione ma altresì da esportazioni di zucchero fuori quota senza restituzione. Peraltro, l'Unione europea mantiene la possibilità di esportare liberamente senza restituzione zucchero di quota, segnatamente verso i paesi con cui ha concluso accordi commerciali o di libero

scambio.

Emendamento 18
Articolo 28, paragrafo 1

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, **in conformità con gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.**

Motivazione

Questo è un emendamento tecnico che include un riferimento alle pertinenti disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93).

Emendamento 19
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di abolizione graduale dei contingenti tariffari per le importazioni di zucchero da paesi terzi, il volume complessivo delle importazioni è determinato sulla base del principio fondamentale secondo cui le importazioni di zucchero di paesi terzi verso l'Unione europea non possono superare il saldo netto tra i livelli di produzione e di consumo interni in tali paesi. Il saldo netto tra i livelli di produzione e di consumo interni è calcolato utilizzando la formula indicata nell'allegato VII bis.

Motivazione

Tale principio è stato inizialmente annunciato nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 10 marzo 2005 sulla prossima riforma dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero. E' assolutamente necessario che i quantitativi esportati sul mercato UE nell'ambito di un accordo commerciale preferenziale, in particolare dai paesi meno sviluppati, non superino la differenza tra i livelli di produzione e di consumo interni in tali

paesi, in modo da evitare il diffondersi di un commercio triangolare fraudolento di zucchero con la Comunità europea, com'è avvenuto nei Balcani occidentali prima che la Commissione imponesse contingenti tariffari alle importazioni di zucchero da tale regione a norma del regolamento (CE) n. 374/2005.

Emendamento 20
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora la Commissione ritenga che esistano prove sufficienti di frode o di inadempienze nel fornire la cooperazione amministrativa necessaria ai fini della verifica della prova d'origine o che vi sia un cospicuo aumento delle esportazioni verso la Comunità superiore al livello delle capacità normali di produzione e di esportazione, essa ha facoltà di prendere provvedimenti per sospendere in toto o in parte l'applicazione dei contingenti tariffari per un periodo di sei mesi, sempreché abbia in precedenza:

a) informato il Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1,

b) invitato gli Stati membri ad adottare le misure di precauzione necessarie per garantire la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità,

c) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si dichiara che vi sono ragionevoli dubbi circa la regolare applicazione delle quote tariffarie, tali da rimettere in discussione il diritto del paese o del territorio beneficiario di continuare a usufruire di tali disposizioni.

Motivazione

È assolutamente indispensabile che la Commissione conservi il diritto di sospendere temporaneamente l'applicazione dei contingenti tariffari in caso di frode o di temporanea impennata delle esportazioni al di sopra della normale capacità di produzione dei paesi e dei territori che usufruiscono di tali misure commerciali.

Emendamento 21
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) dai paesi meno sviluppati nell'ambito del regime di cui all'articolo **9 del regolamento (CE) n. 2501/2001**;

a) dai paesi meno sviluppati nell'ambito del regime di cui all'articolo **12 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹**;

¹ **GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.**

Motivazione

Questo è un emendamento tecnico che corregge il riferimento all'iniziativa "Tutto tranne le armi" rinviando non al vecchio sistema di SPG 2001-2004, ma al nuovo sistema 2005-2008 che è stato adottato cinque giorni dopo che la Commissione aveva terminato la presente proposta.

Emendamento 22
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Fondo ACP/PMS per uno sviluppo rurale sostenibile

L'Unione europea istituisce un Fondo per lo sviluppo rurale sostenibile negli Stati ACP e nei PMS per sostenere i paesi interessati dalla riforma del mercato dello zucchero nello sviluppo e nella diversificazione della loro economia rurale. I pagamenti a titolo di tale Fondo devono essere erogati dalla Commissione europea sulla base di criteri attinenti alla sicurezza alimentare, a metodi di produzione sostenibili e alla sicurezza sociale dei produttori.

Motivazione

L'importo previsto nella proposta della Commissione per le restituzioni all'esportazione potrebbe essere impiegato più utilmente per promuovere la diversificazione e lo sviluppo

rurale, soprattutto nelle regioni e nei paesi interessati dalla riforma dell'organizzazione del mercato nel settore dello zucchero.

Emendamento 23
Allegato VII bis (nuovo)

Allegato VII bis

**DETERMINAZIONE DEL
SALDO NETTO TRA I LIVELLI
DI PRODUZIONE E DI CONSUMO
INTERNI IN PAESI TERZI**

La determinazione del saldo netto tra i livelli di produzione e di consumo interni (eccedenza netta di produzione) di un paese terzo si effettua applicando la seguente formula:

a) Se per gli anni precedenti non è stata prevista alcuna eccedenza netta di produzione, la formula è la seguente:

$$NPS = (PPy - CPy)$$

b) Se si prevede che un paese terzo sia un produttore eccedentario netto e si è previsto che lo fosse in un anno precedente, l'eccedenza netta di produzione prevista per il paese terzo viene adeguata, per tener conto di una stima per difetto o per eccesso, nel modo seguente:

$$NPS = (PPy - CPy) - ((PPys - CPys) - (PAys - CAys))$$

dove,

NPS = eccedenza netta di produzione

PP = produzione interna prevista di zucchero

CP = consumo totale previsto di zucchero

y = prossima campagna di commercializzazione

ys = la campagna di commercializzazione più recente per la quale sia stata prevista un'eccedenza netta di produzione

PA = produzione effettiva interna di zucchero

CA = consumo totale effettivo di zucchero

c) Per determinare se un paese terzo è un produttore eccedentario netto, le importazioni di zucchero non sono incluse nella produzione interna.

d) La produzione interna di un paese terzo non comprende lo zucchero trasformato o raffinato da barbabietole o canne da zucchero coltivate, o lo zucchero trasformato o raffinato, al di fuori del territorio del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Questo sistema di calcolo si basa sul metodo utilizzato nell'Accordo Nord-Americano di libero scambio. Il suo scopo è di fornire un metodo prevedibile e affidabile per determinare il saldo netto dei livelli di produzione e di consumo interni e di consentire all'UE di prevenire frodi e operazioni triangolari illegali.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Riferimenti	(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))
Commissione competente per il merito	AGRI
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 6.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	No
Relatore per parere Nomina	Béla Glattfelder 12.7.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	29.8.2005 12.9.2005
Approvazione	24.11.2005
Esito della votazione finale	+: 22 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, Elisa Ferreira, István Szent-Iványi
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Paul Rübig
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero				
Riferimenti	(COM(2005)0263 – C6 0243/2005 – 2005/0118(CNS))				
Consultazione del PE	25.7.2005				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 6.9.2005				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 6.9.2005	CONT 6.9.2005	DEVE 6.9.2005	REGI 6.9.2005	INTA 6.9.2005
Pareri non espressi Decisione	BUDG 15.11.05	REGI 11.7.2005			
Relatore(i) Nomina	Jean-Claude Fruteau 2.9.2005				
Esame in commissione	13.7.05	12.9.2005	11.10.2005	23.11.2005	23.11.05
Approvazione	29.11.2005				
Esito della votazione finale	+ : 29 - : 3 0 : 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Kyösti Tapio Virrankoski				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	María del Pilar Ayuso González, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Bernadette Vergnaud				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Anne Ferreira				
Deposito	3.12.2005				
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				